

Compendio della Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD)

“La conoscenza, se tenuta per sé stessi, è inutile. Anche l'imperativo principale, del Vangelo, dopo la comprensione, era quello di diffonderlo.”



SOMMARIO

Premessa di presentazione ed orientamento

0 Sintesi introduttiva: la CPD in breve

- 0.1 Qual è lo scopo ed il Sistema di Attestazione della CPD
- 0.2 In quali casi sono obbligatorie le Specificazioni Tecniche Europee
- 0.3 Quando è obbligatoria la marcatura CE

1 Il Settore della costruzione e l'Europa

- 1.1 L'importanza del Settore della costruzione nei Paesi Europei
- 1.2 Il Settore della costruzione ed il nodo delle tradizioni edificative locali e di quelle legislative nazionali

2 Introduzione all'Unione Europea

- 2.1 Le premesse politiche e legali alla Legislazione Europea sui prodotti

3 Il Mercato Unico

4 Gli strumenti della Legislazione Europea

5 Il "Nuovo" ed il "vecchio" Approccio all'Armonizzazione Tecnica

6 Gli elementi comuni delle direttive di "Nuovo Approccio" in relazione alla direttiva prodotti da costruzione

- 6.1 Scopo
- 6.2 Immissione sul Mercato ed utilizzabilità dei prodotti
- 6.3 Requisiti essenziali
- 6.4 Libera circolazione
- 6.5 Presunzione di conformità
- 6.6 Sorveglianza del Mercato
- 6.7 Attestazione della conformità
- 6.8 Significato della marcatura CE
- 6.9 Clausola di salvaguardia
- 6.10 Trasposizione e disposizioni transitorie

7 Altre due importanti direttive della Legislazione Europea di prodotto inerenti anche il settore delle Costruzioni

- 7.1 La direttiva Generale sulla Sicurezza di prodotto
- 7.2 La direttiva sulla Responsabilità di prodotto

8 La direttiva sull'Informazione

9 Le direttive sugli Appalti Pubblici

10 Struttura generale ed accenni ai principali contenuti della direttiva sui "prodotti da costruzione"

- 10.1 Scopo e finalità
- 10.2 Obblighi e Diritti degli Stati Membri

11 Requisiti essenziali e documenti interpretativi

12 Specificazioni Tecniche Europee

13 Procedure speciali per certi prodotti a scarsa rilevanza per la sicurezza

14 Attestazione della conformità

15 Il Comitato Permanente per la costruzione (SCC)

16 Trasposizione della CPD nella Legislazione Nazionale

ARGOMENTI IN DETTAGLIO

A Documenti interpretativi

- A.1 Format
- A.2 Esempificazione
- A.3 Classi di prestazione
- A.4 Durata di vita

B Norme Europee

- B.1 Organizzazione e procedure del *CEN*
- B.2 Norme Europee (*EN*) e *CPD*

C Benestare Tecnico Europeo

- C.1 Definizione
- C.2 Organizzazione dell'*EOTA*
- C.3 Determinazione dei prodotti da costruzione soggetti ad *ETA*
- C.4 Procedura di rilascio di un *ETA*
- C.5 Guide per l'*ETA* (*ETAG*)
- C.6 Ricerca di consenso per un *ETA* in mancanza di *ETAG*
- C.7 Contenuto e Format di un *ETA*

D Attestazione della conformità

- D.1 Generalità ed elementi per l'attestazione della conformità
- D.2 Sistemi di attestazione della conformità
- D.3 Controllo del Processo di Fabbrica
- D.4 Organismi Notificati

E Marcatura *CE* dei prodotti da costruzione

- E.1 Marcatura *CE*
- E.2 Documenti Informativi di accompagnamento della marcatura *CE*
- E.3 Sorveglianza del Mercato

F Le Direttive di Nuovo Approccio

Premessa di presentazione ed orientamento

A titolo di corollario al Sistema Informatico di Orientamento Interattivo alla CPD ed alle sue funzionalità, denominato "AEDILITIA", messo a punto dall'ITC-CNR, si è ritenuto utile fornire agli Utenti anche questo testo, per offrire loro la possibilità di un parallelo sintetico inquadramento della complessa materia legata alla "CPD".

Gli argomenti di seguito didascalicamente trattati non sono, ovviamente, né esaustivi, né eccessivamente approfonditi, in quanto si è cercato di privilegiare la semplicità espositiva e l'essenzialità tematica, per migliorare preventivamente la comprensibilità anche a coloro che affrontano per la prima volta l'argomento. Ciò tenuto anche conto che molti dei Documenti richiamati sono a disposizione nel Sistema per la consultazione od in esso ne sono almeno forniti i riferimenti per una precisa individuazione, considerati i limiti talvolta esistenti per una loro completa divulgabilità.

I Blocchi di informazioni sono stati definiti per consentire anche una consultazione mirata.

Tuttavia, la problematica in argomento (e soprattutto la costante ricerca della precisione terminologica necessaria ad evitare fraintendimenti) non si presta purtroppo a "sconti" o ad eccessive semplificazioni comunicative.

Per tale ragione, quale "antefatto" al testo, vagamente organizzato con un approccio di tipo deduttivo (dall'universale, al particolare), si è cercato di riassumere, se possibile in maniera ancora più concisa ed essenziale, la materia, a beneficio di quanti non avessero la pazienza di dedicare troppo tempo alla lettura (cfr. il Capitolo "0 – Sintesi introduttiva: la CPD in breve").

In realtà la CPD in molti punti è tutt'altro che chiara e semplice da comprendere (più che da interpretare) e, come è ovvio, sulle decisioni tecniche relative alle caratteristiche dei prodotti da considerare importanti ai fini della direttiva medesima (e quindi da inserire nelle Specificazioni Tecniche Europee) e sulla severità del Sistema di attestazione della conformità da adottare, pesano contrapposizioni incrociate e sovrapposte, che coinvolgono, tra l'altro:

- *la Commissione e gli Stati Membri, sui limiti del potere di legiferare in materia di requisiti essenziali;*
- *gli Stati ed i comparti industriali, sulle competenze normative;*
- *gli Stati Membri, tra di loro, in relazione al diverso "livello di qualità della vita";*
- *le categorie di operatori imprenditoriali rappresentative a livello europeo, le cui "strategie" non denotano talvolta una chiara coerenza.*

Inoltre, vanno ricordate le posizioni dialettiche che sono diversamente presenti all'interno di quasi tutti gli Stati Membri, fra le varie Amministrazioni competenti per la costruzione, così come quelle all'interno dei sistemi industriali, fra chi è proiettato verso l'esportazione e chi non lo è, o fra piccola e grande impresa, nonché l'azione di "lobby" industriali o di organismi (di prova, di ispezione e di certificazione).

Tutto ciò ha fatto (e fa) sì che ogni decisione in materia debba essere ponderata e discussa con un allungamento dei tempi tale da generare negli operatori del settore un notevole scetticismo su una effettiva completa attuazione di questa direttiva, che qualcuno vorrebbe in modo più o meno interessato che venisse addirittura sostanzialmente rivista.

Il che avverrà, per annuncio dato dalla Commissione Europea a distanza di oltre 15 anni dalla sua nascita, presumibilmente nel prossimo quinquennio.

L'iniziativa dell'ITC-CNR ha preso le mosse dal convincimento che l'Informazione è da sempre una risorsa, ma in quanto tale deve essere considerata in maniera diversa dalle altre, perché esiste ancora come risorsa, anche dopo essere stata utilizzata.

Tuttavia, mentre i materiali e l'energia sono risorse relativamente costanti, l'Informazione è in continua trasformazione in quanto la quantità di fonti informative è in continuo ed esponenziale aumento, anche in relazione al costante evolvere dei sistemi di immagazzinamento, di trattamento, di comunicazione e di consultazione propri della nostra società, che sta vivendo una profonda trasformazione da società industriale a società dell'Informazione in forza della quale, già oggi, una grande percentuale di professionisti operano nel campo dell'Informazione ed il risultato del loro lavoro è "informazione" prodotta dall'elaborazione di altra "informazione".

L'Informazione, dunque, si autorigenera, e se da un lato è vero che è quasi impossibile esaurire tale risorsa sulla quale l'economia moderna ormai si fonda, esiste d'altro canto il rischio di venirne sommersi, tanto che già si denuncia un "inquinamento delle informazioni" dovuto a sovrabbondanza di informazioni non controllate, né organizzate, in forza del quale si può dedurre che l'obiettivo di sviluppo sostenibile per la "società dell'Informazione" non sarà più quello di produrre dati indiscriminatamente, ma quello di selezionarli.

D'altronde, secondo gli economisti, il trasferimento dell'informazione - che è il processo per mezzo del quale si ottiene la maggior parte della conoscenza - può essere interpretato come uno "scambio" (od addirittura un baratto) e come tale, evidentemente, può avvenire soltanto quando esista una individuabile e reciproca convenienza (tra chi trasmette e chi riceve un'informazione).

E' peraltro altrettanto vero che l'Informazione non è un'entità assoluta: esiste realmente solo se si ha un'idea di come utilizzarla e si può del resto anche affermare che l'Informazione non ha valore intrinseco e valore reale fino al momento in cui non viene utilizzata, cioè fino a quando non ha ottenuto l'effetto di modificare le conoscenze.

La comunicazione in generale, e quella tecnica in particolare, può essere vista come la trasmissione di una serie di messaggi da un "mittente" ad uno o più "riceventi". Questi messaggi possono essere pensati come interi blocchi di conoscenza o, meglio, come elementi che concorreranno in seguito a costituire una data conoscenza.

In termini fisici, ogni messaggio è costituito da un "documento", o da una porzione di documento e talvolta da immagini. Riflettendo un po' più attentamente, si può affermare che il mittente ed il ricevente comunicano quando si riesce a far conoscere al secondo ciò che il primo intendeva fargli sapere. In tale affermazione una causa di dubbio risiede nella perdita casuale di una parte dei messaggi inviati, oppure nella loro alterazione per effetto di cause di disturbo. A questo proposito è stato anche detto che il grande nemico della comunicazione è l'illusione di comunicare.

Considerato inoltre il fatto che la disponibilità di grandi masse di informazioni non equivale alla possibilità di usarle perfettamente, ne consegue che non si deve ritenere che l'invio di informazioni coincida con la trasmissione di un determinato "quid" di conoscenza. Infatti "Informazione non è conoscenza. In serie si possono produrre semplici dati e quantità sbalorditive di fatti e di cifre, ma non si può produrre Cultura, prodotto unico di una singola mente che, partendo da esperienze individuali, distingue ciò che ha un significato da ciò che è irrilevante e formula giudizi critici". (Theodore Roszak, in: "The cult of Information - This world", Maggio 1987).

Ogni scienza, ogni tecnica, ogni attività, usufruiscono inoltre di concetti propri, i cui termini, ancorché riconosciuti attraverso la presenza nei dizionari specialistici, non necessariamente sono noti neppure a tutte le persone operanti nei rispettivi campi di attività.

Sovente succede poi che uno stesso concetto riceva denominazioni diverse o che addirittura i medesimi termini assumano significati differenti da parte dei diversi ambienti che ne fanno uso (si pensi inoltre alle difficoltà di traduzione appropriata in Lingue diverse).

Nel linguaggio corrente dunque, il concetto di chiarezza si sovrappone a quello di comprensibilità: esistono molti esempi di comunicazioni comprensibili, ma affatto chiare.

Nel nostro Paese, per certi versi così complesso e così ricco di singolarismi, l'aggiornamento evolutivo in corso evidenzia l'importanza di curare che vengano create sinergie operative basate sulla collaborazione, più che sulla competizione, in ambiti di competenza omogenei, ma complementari: ciò al fine di recuperare quella "massa critica" necessaria, che in altri Paesi è da tempo una realtà di grande utilità per il settore della costruzione.

Tutto ciò comporta chiarezza d'intenti e definizione di "protocolli" (anche virtuali, ma efficienti) di collaborazione, in grado di coinvolgere operativamente il più ampio panorama di competenze, per fasi successive, a partire da occasioni concrete e diverse, per la definizione delle quali è necessaria l'assunzione di precise responsabilità, ma soprattutto l'espressione di effettive volontà: il campo delle possibili attività è assai vasto, ma l'esperienza insegna che, sul piano operativo, i problemi sono sempre risolvibili, se vengono affrontati gradatamente (meglio se con la collaborazione attiva e convinta di tutti).

Deve crescere dunque la consapevolezza della reale utilità di taluni nuovi comportamenti del settore della costruzione Italiano, che non possono essere in alcun modo imposti, per risultare realmente efficaci, ma che devono rappresentare viceversa il risultato di un dibattito interpretativo quanto più obiettivo, generalizzabile e costruttivo possibile.

Tuttavia il punto da considerare attentamente a questo proposito è quello relativo alle "responsabilità". Nel momento in cui si pensa che nuove procedure e regole cambino vecchie abitudini: ogni "operatore" è realmente disposto ad esercitare la propria (e solo la propria) responsabilità, assumendosene anche gli oneri, come è necessario?

L'ITC dichiara di credere in questa possibilità, in modo convinto ed, anche con la dichiarata consapevolezza dei limiti di questa iniziativa (migliorabili nel tempo con il contributo degli interessati e degli Utenti del Sistema), di concerto con ANCE e FINCO e recentemente con il Patrocinio del M.ro delle Attività Produttive, ha dunque inteso creare uno strumento "vivo", che si impegna ad aggiornare costantemente, nello spirito di fornire agli Operatori del settore della costruzione Italiani, più che agli studiosi, un supporto essenziale, pratico e, soprattutto, verificato nei contenuti, piuttosto che onnicomprensivo o, peggio, interpretativo.

Quanto presentato è il frutto di una sinergia positiva di competenze ed esperienze, oltre che di informazioni e contributi che con piacere viene partecipata al Settore della costruzione Nazionale ed ai suoi Operatori, troppo spesso abbandonati a sé stessi nei vari "labirinti" procedurali, normativi e legali che contraddistinguono le diverse e riconosciute professionalità, che pure sono presenti ed in molti casi, con carattere di misconosciuta eccellenza.

La nostra soddisfazione sono le rilevazioni sul numero di consultazioni, che indicano un trend in continua ascesa che ha da tempo superato i 3 milioni/anno e che ci spinge ad un continuo miglioramento.

San Giuliano M.se, Ottobre 2002 (rev. Dicembre 2004)



0 SINTESI INTRODUTTIVA: LA CPD IN BREVE

0.1 Qual'è lo scopo ed il sistema di attuazione della CPD

Nel Settore della costruzione Europeo esistono molte Norme di prodotto Nazionali, approvazioni tecniche ed altre specificazioni tecniche e disposizioni. A fronte della loro diversità, esse ostacolano la libera circolazione dei prodotti da costruzione all'interno dell'Unione Europea (UE).

Lo scopo della CPD è quello di eliminare queste barriere tecniche al commercio, in modo che ai prodotti da costruzione siano consentiti una libera circolazione ed un libero utilizzo per l'impiego previsto all'interno dell'UE.

Non tutti i prodotti da costruzione potranno beneficiare del principio di libera circolazione (pertanto la CPD è allineata con il "Nuovo Approccio" indicato dal Consiglio nella Decisione del 7-5-1985, cfr. OJ C 136, del 4-6-1985) che richiama la definizione di requisiti essenziali sulla sicurezza ed altri aspetti che sono importanti per il benessere), ma soltanto quelli che sono idonei all'impiego nelle Opere di costruzione (intese come Edifici ed Opere di Ingegneria Civile).

L'idoneità all'impiego (previsto) significa che un prodotto da costruzione possiede delle caratteristiche per le quali l'Opera nella quale deve essere incorporato, montato, applicato od installato, possono – se correttamente progettata e costruita – soddisfare ai requisiti essenziali applicabili alle Opere (cfr. Articolo 2.1 della CPD).

I requisiti essenziali per le Opere di costruzione non sono armonizzati – nel senso che fissano alcuni livelli – dalla CPD, essi sono soltanto "indicati in termini di obiettivi" nell'Allegato I della CPD. Gli Stati Membri sono ancora liberi di specificare i requisiti essenziali per Opere di un certo livello (tenuto peraltro conto che, se ai sensi dell'Articolo 3.2 della CPD, Classi di regolazione sono state definite nelle Specificazioni Tecniche Europee, gli Stati Membri possono soltanto effettuare la propria scelta all'interno di queste, ai sensi dell'Articolo 6.3 della CPD). Gli Stati Membri non sono neppure obbligati a regolamentare ogni requisito essenziale (cfr. Articolo 2.1 della CPD ed il primo Paragrafo dell'Allegato I della CPD).

Tuttavia, sebbene gli Stati Membri siano ancora liberi di specificare i Requisiti delle Opere e sebbene i Requisiti delle Opere di costruzione abbiano una influenza diretta sulle prestazioni richieste dei prodotti da costruzione, la *CPD* determina le circostanze all'interno delle quali un prodotto può liberamente circolare.

Ai requisiti essenziali è data maggiore concretezza nei cosiddetti “documenti interpretativi” (cfr. OJ C 62, del 28-2-1994). Questi documenti interpretativi danno luogo al necessario collegamento tra i requisiti essenziali delle Opere ed i tre seguenti tipi di Specificazioni Tecniche Europee (di prodotto) previste nella *CPD*.

1. Sulla base dei documenti interpretativi (e sulla scorta dei Mandati di normazione) devono essere predisposte delle Norme Armonizzate (Specificazioni Tecniche predisposte dal *CEN* o, in pochi casi, dal *CENELEC*). Tali Norme devono essere espresse per quanto possibile in termini di prestazioni di prodotto, corrispondenti ai requisiti essenziali. Le Norme Armonizzate indicano anche le attinenti Procedure di attestazione della conformità (decise preventivamente dalla Commissione ai sensi dell'Articolo 13.4 della *CPD*).
2. In assenza di Norme Armonizzate, ma anche sulla base dei documenti interpretativi e dei Mandati della Commissione, possono essere definite dall'EOTA Guide per il Benestare Tecnico Europeo (ETAG) per un prodotto da costruzione od una famiglia di prodotti. Esse devono contenere Requisiti specifici per i prodotti, con riferimento ai requisiti essenziali per le Opere, e le relative disposizioni di prova e di attestazione della conformità. Esse non sono direttamente applicabili (come Specificazioni di prodotto), ma sono la base tecnico-procedurale per la predisposizione ed il rilascio del Benestare Tecnico Europeo (ETA). Quest'ultimo è una valutazione tecnica positiva di idoneità all'impiego per l'utilizzo di un prodotto da costruzione, di uno specifico produttore, per un determinato utilizzo previsto.
Se esiste un ETAG, può (e deve) essere richiesto da un produttore un ETA per un prodotto coperto dalla Guida EOTA. Esso viene predisposto e rilasciato da un “Approval Body” (AB). Tuttavia, anche se non è disponibile un ETAG, può essere rilasciato un ETA (in regime volontario) con riferimento ai corrispondenti requisiti essenziali ed ai documenti interpretativi. In questo caso la valutazione del prodotto viene assunta da un “Approval Body” (AB) che agisce congiuntamente nell'EOTA.
3. In mancanza di Norme Armonizzate potrebbero anche essere riconosciute a livello Europeo delle Specificazioni Tecniche Nazionali che osservino i requisiti essenziali (cfr. Articolo 4.3 della *CPD*). Il riconoscimento potrebbe dover tenere conto dei documenti interpretativi. Ad oggi, non ci sono Specificazioni Tecniche Nazionali che siano state riconosciute a livello Europeo.

Tutte queste tre tipologie di Specificazioni Tecniche Europee di prodotto (Norme Armonizzate, Benestare Tecnici Europei, Specificazioni Tecniche Nazionali) devono fornire caratteristiche e termini di prestazione di prodotto corrispondenti ai requisiti essenziali delle Opere (allo scopo di raggiungere un “linguaggio comune per esprimere le prestazioni di prodotto), ma generalmente non possono richiedere una determinata Classe di prestazione di prodotto. Tuttavia, per esempio, Classi di prestazione di prodotto possono essere utilizzate nelle Norme Armonizzate al fine di definire un prodotto da costruzione per uno specifico impiego previsto, o per individuare una prestazione minima al di sotto della quale un prodotto non può essere considerato idoneo

all'impiego in alcuna circostanza: Livello di soglia. Anche gli *ETA* contengono Classi di prestazione di prodotto, perché le prestazioni sono misurate su un determinato prodotto.

Se le caratteristiche e le prestazioni di prodotto sono determinate seguendo i Requisiti delle Specificazioni di prodotto, ne è stata completata l'appropriata procedura di attestazione della conformità (da cui consegue che il prodotto è conforme ai Requisiti della Specificazione di prodotto e che la prestazione misurata è corretta) ed il prodotto affigge la marcatura *CE*, il prodotto deve essere considerato come idoneo all'impiego. La *CPD* presume che tali prodotti permettano alle Opere nelle quali essi sono impiegati, assunto che esse siano state correttamente progettate e costruite, di soddisfare ai requisiti essenziali sulle Opere (cfr. Articolo 4.2 della *CPD*).

Tuttavia, per non ingenerare false aspettative, dalla presunzione di idoneità all'impiego non consegue che ogni prodotto che soddisfi ai Requisiti della Specificazione di prodotto ed affigga la marcatura *CE* possa essere impiegato per le stesse applicazioni in tutta l'Europa. Ciò in quanto:

- gli Stati Membri restano liberi di specificare in dettaglio i requisiti essenziali delle Opere,
- i requisiti essenziali delle Opere possono essere espressi in termini di prestazioni di prodotto,
- dunque, gli Stati Membri possono regolare le Classi di prestazione dei prodotti da costruzione in relazione ai loro utilizzi previsti.

E' utile a tale proposito rammentare la logica di armonizzazione che è sottesa al Nuovo Approccio. In estrema sintesi, nulla cambia per un produttore rispetto alla situazione specificativa cogente esistente *ex ante* nel territorio del suo Paese. Le caratteristiche di prodotto che, ulteriormente a quelle "armonizzate" erano obbligatorie, continuano ad esserlo.

In altri termini la specificazione tecnica Europea costituisce il "minimo comun denominatore" richiesto in tutta l'UE per l'immissione sul mercato di un prodotto, salvo quanto ulteriormente ed obbligatoriamente specificato in precedenza, Paese per Paese.

Analogamente, per quei Paesi in cui neppure le caratteristiche di cui al citato "minimo comun denominatore" fossero state in precedenza previste con valore di cogenza, è data facoltà al Produttore di non ottemperarvi, dichiarandolo (opzione "NPD"), con tutte le conseguenze (positive e negative) che sul piano commerciale europeo (ma anche locale) questo fatto può comportare.

Dunque ai sensi dell'Articolo 4.2 della *CPD*, i prodotti che sono conformi ai Requisiti di una Specificazione Tecnica Europea di prodotto (incluse le procedure di attestazione della conformità), possono essere liberamente immessi sul Mercato Europeo (tali prodotti forniscono delle prestazioni, almeno minime, per cui in generale l'impiego previsto è possibile).

Tuttavia, tenuto conto della complessa interazione tra le Opere ed i prodotti, e considerato il permanere della responsabilità degli Stati Membri nei confronti delle Opere di costruzione, le Classi di prestazione richieste ai prodotti da costruzione per specifici impieghi previsti possono essere ancora regolate dagli Stati Membri. Per prodotti coperti da Specificazioni tecniche Europee tali Classi devono fare riferimento alle caratteristiche ed ai metodi di determinazione definiti nelle Specificazioni tecniche Europee (Ciò deriva dall'Articolo 6.1 della *CPD*, che, tra le altre cose, stabilisce che gli Stati Membri non devono impedire il libero utilizzo dei prodotti che soddisfano le disposizioni della *CPD*). Il diritto degli Stati Membri a regolare non si estende ai Sistemi di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione, che sono definiti nell'ambito della Legislazione Europea. Inoltre, qualora ai sensi dell'Articolo 3.2 della *CPD* siano state definite ed assunte nelle Specificazioni tecniche Europee Classi di regolazione delle prestazioni,

gli Stati Membri possono soltanto effettuare una scelta all'interno di queste Classi (cfr. Articolo 6.3 della *CPD*).

Da quanto sopra emerge che l'Armonizzazione ai sensi della *CPD* è differente rispetto all'Armonizzazione nei settori di interesse di altre direttive di Nuovo Approccio, in quanto:

- La *CPD* stessa non prevede requisiti essenziali riferiti ai prodotti, ma soltanto requisiti essenziali indirizzati alle Opere di costruzione, nelle quali i prodotti si presume debbano essere incorporati.
- I requisiti essenziali delle Opere di costruzione non sono obbligatori. Gli Stati Membri sono ancora liberi di specificare i requisiti essenziali delle Opere ad un certo livello. Essi sono anche liberi di non regolare tutti i requisiti essenziali.
- Considerato che i requisiti essenziali non sono definiti direttamente nella *CPD* (ma nelle Specificazioni Tecniche Europee, in cui sono determinati soltanto i termini di prestazione dei prodotti, e non le loro Classi di prestazione), l'attestazione della conformità può essere applicata soltanto quando esistano Specificazioni Tecniche Europee Armonizzate, cioè in difformità dalle altre direttive di Nuovo Approccio (cfr. Articolo 13 della *CPD*).
- Secondo le direttive di Nuovo Approccio i requisiti essenziali, che sono definiti direttamente in tali direttive, possono essere applicati in funzione dei rischi inerenti un determinato prodotto, e sono obbligatori. Le Norme Armonizzate, al contrario, mantengono il loro *status* di applicazione volontaria nel campo delle stesse direttive: qualora il produttore decidesse di non seguire le Norme Armonizzate, avrebbe l'obbligo di dimostrare che il suo prodotto da costruzione è conforme ai requisiti essenziali utilizzando altri metodi a sua scelta (per esempio, attraverso Specificazioni tecniche già esistenti).

Come già detto, la *CPD* non definisce i requisiti essenziali dei prodotti da costruzione, né i requisiti essenziali delle Opere obbligatoriamente. Seguendo la *CPD*, le Specificazioni Tecniche Europee (in particolare le Norme Armonizzate) desunte dai requisiti essenziali riferiti alle Opere, svolgono le medesime funzioni dei requisiti essenziali delle altre direttive di Nuovo Approccio. La loro applicazione ai sensi della *CPD* verrà esplicitata più avanti.

- La marcatura *CE* nei campi di applicazione delle altre direttive di Nuovo Approccio testimonia che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali definiti nella direttiva e che le appropriate procedure di attestazione della conformità sono state assolte. La marcatura *CE* è anche possibile (ed obbligatoria) quando il produttore non segue la Norma Armonizzata.

Come detto, ai sensi della *CPD*, la marcatura *CE* testimonia che il prodotto da costruzione ottempera alle Specificazione Tecniche Europee che lo concernono e che sono state assolte le appropriate procedure di attestazione della conformità. In contrasto con le altre direttive di Nuovo Approccio, la marcatura *CE* è possibile soltanto nel caso di applicazione di Specificazioni Tecniche Europee (cfr. Articolo 4.2, secondo capoverso, della *CPD*; in aggiunta anche il caso di cui all'Articolo 4.4 della stessa *CPD*).

Ciò appare logico, in quanto la dimostrazione che i prodotti da costruzione sono idonei all'impiego nell'intera Unione Europea non potrebbe essere possibile, considerato che si basa unicamente sulle disposizioni della *CPD* (in particolare le disposizioni relative ai requisiti essenziali delle Opere ed ai Requisiti dell'idoneità all'impiego), ed in quanto le caratteristiche ed i termini di prestazione di un prodotto vengono determinati in maniera differente e non comparabile nei diversi Stati Membri. Nei diversi Stati Membri l'idoneità all'impiego può soltanto essere dimostrata quando le caratteristiche e le prestazioni di un prodotto da costruzione sono espresse in termini comuni, come avviene nelle Specificazioni

Tecniche Europee e quando vengono determinati i Sistemi di attestazione della conformità che gli sono propri.

- Nel caso delle altre direttive di Nuovo Approccio anche i “periodi di coesistenza” sono direttamente definiti nelle direttive. L’obiettivo è quello di consentire ai Produttori ed agli Organismi Notificati di prepararsi gradualmente all’applicazione delle procedure di attestazione della conformità ed ai Requisiti definiti nelle direttive. Secondo la *CPD*, il periodo di coesistenza è definito nelle Specificazioni Tecniche Europee (cfr. Articolo 6.2 della *CPD*), in quanto i Requisiti per i prodotti da costruzione non sono direttamente definiti nella *CPD*, ma nelle Specificazioni Tecniche Europee stesse. In effetti, come si vedrà più avanti, l’applicazione pratica di questa disposizione dipende da “automatismi” che culminano con il cosiddetto “*endorsement*”, la pubblicazione del riferimento sull’OJ dell’UE.

0.2 In quali casi sono obbligatorie le Specificazioni Tecniche Europee

Nel campo delle altre direttive di Nuovo Approccio diverse dalla *CPD*, l’applicazione delle Norme Armonizzate, che forniscono una presunzione di conformità, rimane volontaria. Qualora il produttore decida di non seguire le Norme Armonizzate, ha l’obbligo di dimostrare che il suo prodotto è conforme ai requisiti essenziali utilizzando anche altri metodi a sua scelta (per esempio, attraverso qualche Specificazione Tecnica già esistente).

In accordo con il sistema della *CPD*, l’applicazione delle Specificazioni Tecniche Europee non è volontaria nella medesima misura. Ciò deriva dal fatto che i Requisiti Armonizzati per i prodotti da costruzione che consentono un’attestazione della conformità riferita all’idoneità all’impiego in ogni Stato Membro, non sono direttamente definiti nella *CPD*, ma soltanto nelle Specificazioni Tecniche Europee.

Considerato che l’obiettivo (prioritario) della *CPD* è di consentire la libera circolazione dei prodotti da costruzione all’interno della Comunità, e tenuto presente che l’idoneità all’impiego, che è la condizione per la libera circolazione, può essere valutata soltanto in presenza di una Specificazione Tecnica Europea, è logico che si debba normalmente applicare la Specificazione, se il prodotto intende beneficiare della possibilità di libera circolazione all’interno dell’UE. In altri termini, se è stata applicata la Specificazione Tecnica Europea inerente, non potrebbe essere possibile valutare se le condizioni che permettono la libera circolazione (idoneità all’impiego) sono rispettate o meno. Dunque, la libera circolazione dei prodotti da costruzione dipende dall’applicazione delle Specificazioni Tecniche Europee inerenti.

L’Articolo 6.2 della *CPD* descrive in dettaglio in quali casi si debbano obbligatoriamente applicare le Specificazioni Tecniche Europee.

L’Articolo 6.1 della *CPD* recita: “*Gli Stati Membri non devono impedire la libera circolazione, l’immissione sul Mercato e l’utilizzo nel proprio territorio di quei prodotti da costruzione che soddisfano le disposizioni di questa direttiva*“, il che significa – nel contesto dell’Articolo 4.2 della *CPD* – i prodotti da costruzione che osservano le Specificazioni Tecniche Europee ed affiggono la marcatura *CE*.

Da tale proibizione di barriere commerciali per i prodotti da costruzione con marcatura *CE* non deriva necessariamente che non è consentito immettere sul Mercato altri prodotti, che non seguano le Specificazioni Tecniche Europee e non affiggano la marcatura *CE*. In linea di

principio, infatti, il fatto che “*i prodotti da costruzione con marcatura CE debbano essere accettati*”, non significa automaticamente che “*gli altri prodotti non possano esserlo*”.

Tuttavia, l’Articolo 6.2 della *CPD* fa seguire alcune restrizioni per i prodotti da costruzione privi della marcatura CE: “*Gli Stati Membri devono, comunque, consentire che i prodotti non previsti nell’Articolo 4.2 della CPD (cioè, quei prodotti che non osservano le Specificazioni Tecniche Europee e non affiggono la marcatura CE) siano immessi sul Mercato nel proprio territorio quando essi soddisfino alle Specificazioni Tecniche Nazionali coerenti con il Trattato di Roma fino al momento in cui Specificazioni Tecniche Europee di cui ai Capitoli II e III (della CPD) non dispongano diversamente*”.

In altri termini, un prodotto da costruzione che sia contemplato in una Specificazione Tecnica Europea riferita ai Capitoli II e III della *CPD* può essere immesso sul Mercato senza seguire tale Specificazione soltanto in due casi:

1. All’atto dell’immissione su quel territorio Nazionale, il prodotto ottempera alle Leggi Nazionali di quello Stato,
2. Il periodo di coesistenza, definito nelle Specificazioni Tecniche Europee riferite ai Capitoli II e III della *CPD*, non è ancora terminato (in questo caso l’immissione è consentita fino al ...).

Al termine del periodo di coesistenza (definito all’atto dell’*endorsement* sull’OJ) soltanto i prodotti da costruzione che osservino le Specificazioni Tecniche Europee e che affiggono la marcatura *CE* potranno essere immessi sul Mercato Europeo.

Lo scopo del periodo di coesistenza è di consentire ai Produttori ed agli Organismi Notificati di prepararsi gradualmente all’applicazione delle procedure di attestazione della conformità ed ai Requisiti definiti nelle Specificazioni Tecniche Europee. Al termine del periodo di coesistenza sarà consentita soltanto la “via Europea”.

La questione, se la “via Europea” sia obbligatoria o meno al termine del periodo di coesistenza, deve essere interpretata come un obbligo politico e legale, non tecnico. Dunque, l’Articolo 6.2 della *CPD* non deve essere letto evincendo che gli “Specificatori” (di cui all’Articolo 6.2 della *CPD*) possiedano la discrezionalità di definire o meno il periodo di coesistenza (e, conseguentemente, di rendere obbligatoria o meno l’applicazione di una Specificazione). Tale decisione è già stata assunta a monte, nell’Articolo 6.2 della *CPD*, che porta all’applicazione obbligatoria alla fine del periodo di coesistenza (con alcune limitate eccezioni che seguono altre disposizioni della *CPD*, in particolare quelle di cui all’Articolo 4.4). Quindi, gli “Specificatori” sono obbligati a definire un periodo di coesistenza e la loro discrezionalità si limita alla sua durata (in funzione di ragioni di tipo tecnico).

L’Articolo 6.2 della *CPD* menziona “le Specificazioni Tecniche Europee riferite ai Capitolo II e III” per le quali debba essere definito un periodo di coesistenza. Esse sono:

1. Le Norme Armonizzate: Le Specificazioni Tecniche Europee di cui al Capitolo II della *CPD* corrispondono – senza possibilità di equivoci – alle Norme Armonizzate. Quindi, una Norma Armonizzata (predisposta dal *CEN*, talvolta dal *CENELEC*, ed il cui riferimento è pubblicato sulla Giornale Ufficiale delle Comunità Europee (OJ) a cura della Commissione) deve prevedere un periodo di coesistenza. Al termine di tale periodo, possono essere immessi sul Mercato soltanto i prodotti da costruzione che sono conformi alle Norme Armonizzate (compresi gli appropriati Sistemi di attestazione della conformità). Esistono soltanto due (in effetti, tre, se si considera la cosiddetta opzione di

“*no performance determined*”) eccezioni per le quali le Norme Armonizzate possono non essere applicate, o non applicate completamente. Tali casi eccezionali sono:

- Ai sensi dell'Articolo 4.4 della *CPD*, il produttore non è obbligato ad applicare una Norma Armonizzata o tutte le parti di essa se il Sistema di attestazione della conformità applicabile al prodotto da costruzione per l'impiego previsto è il “Sistema 3” od il “Sistema 4”. In questo caso il produttore (in collaborazione con un Laboratorio di Prova Notificato) dovrà dimostrare “l'equivalenza” di quelle parti della Norma Armonizzata non applicata.

I prodotti da costruzione di cui all'Articolo 4.4 della *CPD* possono anche affiggere la marcatura *CE*. Ciò nonostante che, ai sensi dell'Articolo 4.2, lett. a della *CPD*, la marcatura *CE* debba indicare che il prodotto osserva le Norme Armonizzate (trasposte in Norme Nazionali). Infatti, benché in questo caso le Norme Armonizzate non siano state applicate, in parte o completamente, per quanto concerne le caratteristiche e le prestazioni esse costituiscono comunque riferimento per il prodotto da costruzione in questione, in quanto il produttore deve dimostrare “l'equivalenza” di quelle parti della Norma Armonizzata non applicata. Dunque il prodotto (in senso lato) deve attenersi alla Norma Armonizzata, quindi la marcatura *CE* è possibile (cfr. anche l'Articolo 4.6 della *CPD*, da cui deriva che anche nel caso dell'Articolo 4.4 della *CPD* la marcatura *CE* è ammessa). Tuttavia il riferimento alla Norma Armonizzata dovrà essere ribadito nei documenti informativi di accompagnamento della marcatura *CE* con una chiara indicazione delle parti non applicate (cfr. *Guidance Paper I*, p. 5).

- Per un prodotto da costruzione che differisca sostanzialmente dalle Norme Armonizzate (ad esempio, per via delle sue caratteristiche, come il modello, che non preveda la possibilità di esecuzione della prova prevista, e quindi non renda applicabile la Norma), ai sensi dell'Articolo 8.2, comma b, della *CPD* può essere rilasciato un Benestare Tecnico Europeo (*ETA*). Siccome in teoria tali prodotti sono coperti da una Norma Armonizzata, non esistono Guide Tecniche *EOTA* (*ETAG*) per il rilascio del Benestare Tecnico Europeo per tali prodotti. Di conseguenza, l'*ETA* di cui all'Articolo 8.2, comma b, della *CPD* deve essere basato su quanto previsto all'Articolo 9.2 della *CPD*.

I prodotti da costruzione che beneficiano di un *ETA* possono affiggere la marcatura *CE* (cfr. Articolo 4.2, comma b, della *CPD*).

- Il produttore ha inoltre la possibilità di utilizzare l'opzione di “*no performance determined*” nei casi in cui intenda immettere il suo prodotto da costruzione esclusivamente sul territorio dello Stato nel quale non esistano Regolamentazioni che richiedano una o più caratteristiche per un particolare utilizzo previsto. Questo significa che le caratteristiche di prestazione inerenti previste nella Norma non necessitano di essere valutate e che i valori risultanti non richiedono di essere dichiarati nei documenti informativi di accompagnamento della marcatura *CE*.

L'opzione di "*no performance determined*" deve essere garantita atteso l'Articolo 2.1 della *CPD* ed il primo Paragrafo dell'Allegato I della *CPD* stessa. Essa è una conseguenza delle disposizioni secondo le quali i prodotti devono soltanto permettere alle Opere di soddisfare ai requisiti essenziali "*qualora tali Opere siano soggette a Regolamentazioni che prevedano tali Requisiti*".

Considerato che l'opzione di "*no performance determined*" deve essere possibile in una Norma Armonizzata (per ragioni citate nelle disposizioni della *CPD*), un'interpretazione rigorosa dell'utilizzo dell'opzione di "*no performance determined*" non fa eccezione al principio che la Norma Armonizzata debba essere utilizzata al termine del periodo di coesistenza. Comunque, anche nel caso in cui si faccia ricorso all'opzione di "*no performance determined*", la marcatura *CE* è ancora possibile.

2. Guide per il Benestare Tecnico Europeo: L'Articolo 6.2 della *CPD* indica anche le "Specificazioni Tecniche Europee riferite al Capitolo III (della *CPD*)" per le quali deve essere definito un periodo di coesistenza. Cosa significa ciò?

La definizione di un periodo di coesistenza può avere come conseguenza che il Fabbricante del prodotto da costruzione può (alla fine del periodo di coesistenza previsto) immettere sul Mercato soltanto i prodotti che si attengono ad una Specificazione Tecnica Europea. Questo è il caso di un Benestare Tecnico Europeo (che è il secondo caso di Specificazione Tecnica Europea, oltre alle Norme Armonizzate; cfr. Articolo 4.2, comma b, della *CPD*).

Seguendo il significato del periodo di coesistenza e tenuto conto della natura di un *ETA*, risulta evidente che il periodo di coesistenza non può essere determinato all'interno del medesimo *ETA*, in quanto:

- Un *ETA* può essere rilasciato soltanto "su domanda" del produttore (cfr. Articolo 9.3 della *CPD*). Esso è una valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'uso per un determinato impiego (cfr. Articolo 8.1 della *CPD*) di un prodotto da costruzione di un certo produttore (quello che ha richiesto l'*ETA*). Non avrebbe senso creare una possibilità di obbligo per un produttore e nello stesso tempo far dipendere tale possibilità da una "richiesta" del produttore: se il produttore non intendesse richiedere un *ETA*, non potrebbe essere obbligato e, conseguentemente, egli non dovrebbe continuare a fabbricare prodotti secondo Disposizioni Nazionali non Armonizzate.

Quindi, "l'obbligo" per il produttore di richiedere un *ETA* e di fabbricare prodotti in conformità all'*ETA* – a rigor di logica – non può essere contemplato all'interno dell'*ETA* medesimo. Esso deve essere previsto in una "fase precedente" della genesi degli *ETA*. La base generale per il rilascio degli *ETA* sono le Guide per il Benestare Tecnico Europeo (*ETAG*). Esse sono predisposte dall'*EOTA* su Mandato della Commissione (cfr. Articolo 11 della *CPD*).

Un *ETAG* è la base generale per il rilascio di un *ETA* e, tenuto conto che l'*ETAG* non dipende dalla domanda di un singolo produttore (che dovrebbe essere obbligato), da questo emerge il senso e l'occasione per definire il periodo di coesistenza (da cui segue che, alla fine, soltanto i prodotti da costruzione che ottemperano ad un *ETA*, basato su un *ETAG*, possono essere immessi sul Mercato. Anche se, in effetti, esistono pure in questo caso delle eccezioni. Infatti, ai sensi dell'Articolo 4.4 della

CPD, sono permesse deviazioni dagli *ETA* alle medesime condizioni citate per il caso delle Norme Armonizzate, così come può essere esercitata l'opzione di *'no performance determined'* presentata). Un *ETAG*, perciò, deve essere interpretato in un certo senso come una "Specificazione Tecnica Europea definita nel Capitolo III della *CPD*", ed è citato nell'Articolo 6.2 della *CPD*. Inoltre, come base di un *ETA* – tenuto peraltro conto che più propriamente è l'*ETA* la Specificazione Tecnica Europea – esso è previsto al Capitolo III della *CPD*.

A differenza del caso delle Norme Armonizzate (cfr. Articolo 7.3 della *CPD*) i riferimenti degli *ETAG* non sono pubblicati da parte della Commissione, ma questo è un onere degli Stati Membri (cfr. Articolo 11.3 della *CPD*). Si potrebbe porre l'interrogativo se sia possibile che l'obbligo (esteso) ai Produttori di immettere sul Mercato soltanto prodotti da costruzione che ottemperino ad un *ETAG* possa derivare da un Atto che non sia stato pubblicato a livello Europeo. In effetti, questo è un falso problema. Non esistono disposizioni dalle quali derivi che questi obblighi (ed anche questi diritti) possono essere originati soltanto da Atti che siano stati pubblicati a livello Europeo. Tuttavia, per essere valido, esso richiede di essere pubblicato a beneficio delle persone che sono coinvolte, altrimenti ad essi non sarebbe consentito di comportarsi come sono obbligati a fare. In questo caso gli obblighi (ed i diritti) derivanti da un *ETAG* (nel contesto dell'Articolo 6.2 della *CPD* dipenderebbero da una pubblicazione degli *ETAG* in uno Stato Membro; cfr. Articolo 11.3 della *CPD*). L'efficacia del periodo di coesistenza per l'immissione di prodotti in un determinato Stato Membro sembrerebbe quindi dipendere dal fatto che l'*ETAG* inerente tali prodotti sia stato pubblicato in quello Stato Membro. Tuttavia, ciò non offre agli Stati Membri l'opportunità legale di procrastinare l'efficacia di un *ETAG*, ed in particolare del periodo di coesistenza, che è stabilito *a priori*, indipendentemente dalla pubblicazione, che è onere degli Stati Membri. Attualmente, infatti, gli *ETAG* vengono distribuiti agli Stati Membri da parte della Commissione, ed essi sono tenuti a pubblicarli ai sensi dell'Articolo 11.3 della *CPD*. Di fatto, quindi, l'esistenza della traduzione di un *ETAG* non ha influenza alcuna sull'obbligo temporale ad esso connesso relativo all'applicabilità anche in quello Stato.

Ai sensi dell'Articolo 6.2 della *CPD*, i periodi di coesistenza possono essere definiti soltanto nelle Norme Armonizzate o negli *ETAG*. Dunque, in termini generali, non esiste la possibilità di avanzare una domanda di *ETA* senza un obbligatorio *ETAG* (ai sensi dell'Articolo 9.2 della *CPD*). L'unica eccezione a tale principio è il caso in cui un prodotto da costruzione sia coperto da una Norma Armonizzata, ma differisca sostanzialmente da essa (cfr. Articolo 8.2, comma b, della *CPD*). In questo caso, al termine del periodo di coesistenza definito nella Norma Armonizzata, il prodotto può essere immesso sul Mercato soltanto se il produttore richiede un *ETA*. L'esigenza di richiedere un *ETA* in questo caso deriva dalle Norme Armonizzate (che in generale si devono applicare al termine del periodo di coesistenza, ai sensi dell'Articolo 6.2 della *CPD*) nel contesto di quanto previsto nell'Articolo 8.2, comma b, della *CPD*. Gli *ETA* vengono rilasciati ai sensi della procedura definita nell'Articolo 9.2 della *CPD* applicati ad un singolo produttore di un singolo tipo di prodotto da costruzione ed il rilascio di un *ETA* non impone alcuno specifico obbligo ad altri Produttori.

Tuttavia, i prodotti da costruzione che si attengono ad un *ETA* – sia che esso abbia dovuto essere richiesto o meno – possono affiggere la marcatura *CE* (cfr. Articolo 4.2, comma b, della *CPD*).

3. Specificazioni Tecniche Nazionali (riconosciute a livello Europeo): Non esistono riferimenti a Specificazioni Tecniche Nazionali riconosciute a livello Europeo (il terzo tipo di Specificazioni Tecniche Europee), all'Articolo 6.2 della *CPD*.

Ciò si presta a due tipi di interpretazione:

- Tenuto conto che la determinazione dei periodi di coesistenza riferita alle Specificazioni tecniche Nazionali non è prevista, potrebbe essere sostenuto che queste Specificazioni dovrebbero essere applicate in modo obbligatorio immediatamente dopo la pubblicazione dei loro riferimenti.
- In linea di principio, l'Articolo 6.2 della *CPD* offre la possibilità a prodotti che ottemperino a Disposizioni Nazionali (non Armonizzate) di essere immessi sul Mercato, anche nel caso in cui esistano Specificazioni Tecniche Europee. Soltanto quando le Norme Armonizzate e gli *ETAG* dispongano altrimenti, il principio generale non trova applicazione. Non è prevista alcuna possibilità di deviare al principio generale a riguardo delle Specificazioni Tecniche Nazionali. In conclusione, la loro applicazione mantiene i caratteri di volontarietà.

L'enunciazione dell'Articolo 6.2 della *CPD* ed anche la necessità pratica di un periodo di coesistenza, se le Specificazioni Tecniche Nazionali fossero obbligatorie, rappresentano potenti argomenti a supporto della seconda interpretazione indicata sopra, cioè che l'applicazione delle Specificazioni Tecniche Nazionali deve rimanere volontaria. Peraltro, tenuto presente che fino al momento attuale nessuna Specificazione Tecnica Nazionale è stata riconosciuta a livello Europeo, il problema non necessita ancora di una soluzione definitiva.

Tuttavia, qualora una Specificazione Tecnica Nazionale fosse riconosciuta a livello Europeo un prodotto da costruzione ad essa conforme potrebbe affiggere la marcatura *CE* (cfr. Articolo 4.2, comma c, della *CPD*).

Dall'Articolo 6.2 della *CPD* deriva che i prodotti da costruzione che sono coperti da una Norma Armonizzata devono osservarla, anche per quanto concerne l'appropriata procedura di attestazione della conformità (o, nel caso di cui agli Articoli 4.4 e 8.2, comma b, della *CPD*, seguire le condizioni derivanti da tali disposizioni) e che essi devono affiggere la marcatura *CE*, qualora vengano immessi sul Mercato dopo il termine del periodo di coesistenza definito nella Norma. Deriva anche, dall'Articolo 6.2 della *CPD*, che per i prodotti da costruzione coperti da un *ETAG* deve essere richiesto un Benestare Tecnico Europeo (*ETA*), che il prodotto deve attenervisi (o, nel caso di cui agli Articoli 4.4 e 8.2, comma b, della *CPD*, seguire le condizioni derivanti da tali disposizioni) e che il prodotto deve affiggere la marcatura *CE*, qualora esso venga immesso sul Mercato successivamente alla scadenza del periodo di coesistenza indicato nell'*ETAG*.

L'applicazione obbligatoria delle Norme Armonizzate e l'esigenza di richiedere un *ETA* e di attenervisi non si limita soltanto ai prodotti da costruzione coperti da Norme Armonizzate o da *ETAG*, ma si estende a tutti i prodotti da costruzione. In particolare anche ai prodotti "locali" (intendendosi in questo caso i prodotti da costruzione che non devono essere esportati), che quindi non sono esclusi.

Nella *CPD* non sono previste, infatti, esclusioni per i prodotti da costruzione “locali” e ciò deriva, in particolare, dall’Articolo 6.2 della *CPD* che prevede che non possa essere definita alcuna base legale che consenta qualsiasi differenziazione tra prodotti “locali” ed altri prodotti da costruzione in merito all’applicazione (obbligatoria) delle Specificazioni. A parte ciò, deve essere negata qualsiasi deviazione per i prodotti “locali” anche in forza dell’obiettivo (prioritario) che è proprio della *CPD*: l’eliminazione delle barriere (tecniche) al commercio. Infatti ai prodotti da costruzione deve essere permessa la libera circolazione ed il libero utilizzo per l’impiego previsto, attraverso la Comunità (e non soltanto su un territorio Nazionale).

Sulla scorta di tale obiettivo, si potrebbe osservare che i prodotti fabbricati in conformità alle Specificazioni Tecniche Europee devono essere accettati, ma ciò non costituisce una pregiudiziale affinché anche i prodotti fabbricati in osservanza delle Leggi Nazionali (pregresse) possano essere analogamente accettati.

Quest’argomentazione non può essere condivisa. Per raggiungere la libera circolazione dei prodotti da costruzione la *CPD* ha definito un certo “Sistema di Armonizzazione”. La situazione è simile a quella attuata nel campo di applicazione di altre direttive di Nuovo Approccio. In quest’ultimo caso i requisiti essenziali riferiti ai prodotti vengono direttamente indicati nelle direttive e devono essere applicati in relazione ai rischi inerenti ad un determinato prodotto, anche nel caso di prodotti “locali”. Nel Sistema della *CPD*, le Specificazioni Tecniche Europee (in particolare, le Norme Armonizzate), derivate dai requisiti Essenziali riferiti alle Opere di costruzione, possiedono approssimativamente la medesima funzione dei requisiti essenziali che appartengono ai Sistemi riguardanti le altre direttive di Nuovo Approccio. pertanto, le Specificazioni tecniche Europee ai sensi della *CPD* (così come i requisiti essenziali, nel caso delle altre direttive di Nuovo Approccio) devono essere applicate non soltanto in funzione della libera circolazione, ma anche in funzione dei rischi inerenti all’uso di un determinato prodotto. (Questa speciale situazione nel campo di applicazione della *CPD*, che deriva dal fatto che i prodotti da costruzione devono soltanto consentire alle Opere di soddisfare ai requisiti essenziali “qualora tali Opere siano soggette a Regolamentazioni che contengano tali Requisiti”, come evidenziato nell’Articolo 2.1 della *CPD* e nel primo Paragrafo dell’Allegato I della medesima, è già sufficientemente considerata attraverso la disponibilità dell’opzione di “*no performance determined*”). Quindi le Specificazioni tecniche Europee si applicano anche ai prodotti da costruzione “locali”.

In alcuni casi, peraltro, il produttore potrebbe “beneficiare” dal fabbricare soltanto prodotti “locali”. Facendo ad esempio ricorso all’opzione di “*no performance determined*”, qualora intenda immettere il prodotto da costruzione in questione soltanto sul territorio dello Stato in cui non esistano Regolamentazioni che richiedono una o più caratteristiche per un particolare impiego previsto.

Ci potrebbero essere ulteriori ragioni per le quali la *CPD* non deve differenziare i prodotti da costruzione “locali” dagli altri prodotti per quanto concerne l’applicazione (obbligatoria) delle Specificazioni Tecniche Europee: ad esempio, per assicurare una “concorrenza leale” o per facilitare la Sorveglianza di Mercato. Tuttavia, in ogni caso, una differenziazione non è consentita.

0.3 Quando è obbligatoria la marcatura CE

Ai sensi della CPD la marcatura CE testimonia che il prodotto da costruzione osserva le Specificazioni Tecniche Europee inerenti (od i Requisiti dell'Articolo 4.4 della CPD) e che l'appropriata procedura di attestazione della conformità è stata assolta (cfr. Articolo 4.6, contestualmente all'Articolo 4.2 e 4.4 della CPD).

A differenza delle altre direttive di Nuovo Approccio, la marcatura CE è possibile soltanto nel caso di applicazione di una Specificazione Tecnica Europea (cfr. Articolo 4.2 della CPD, secondo comma, oltre quanto già riportato a tale proposito).


Si è già esaminato in precedenza in quali casi l'applicazione delle Specificazioni Tecniche Europee (compresa l'appropriata procedura di attestazione della conformità) sia obbligatoria. In tutti questi casi (compresi quindi quelli di cui agli Articoli 4.4 e 8.2, comma b, della CPD, così come nel caso di ricorso all'opzione di *"no performance determined"* al termine del periodo di coesistenza) anche l'affissione della marcatura CE è obbligatoria. Quest'obbligo deriva dall'Articolo 4.2 della CPD: "Ai sensi di questa Disposizione non è sufficiente la presunzione di idoneità all'impiego, se il prodotto da costruzione ottempera alle Specificazioni Tecniche Applicate (compresa la procedura di attestazione della conformità), ma deve essere anche affissa la marcatura CE".

La ragione per cui i prodotti devono affiggere la marcatura CE è puntualizzata ulteriormente nella CPD, dove si sottolinea che: *"i prodotti da costruzione che ottemperano alle Specificazioni Tecniche Europee, e quindi si presume siano idonei all'impiego previsto, devono essere "facilmente riconoscibili"*.

Una Specificazione Tecnica Europea può essere applicata in alcuni casi, ma non necessariamente. Come nel caso in cui sia disponibile una Norma Armonizzata od un ETAG, ma il periodo di coesistenza definito non sia ancora concluso. Anche la richiesta di un ETA basata sull'Articolo 9.2 della CPD, in termini generali, rimane volontaria (per un prodotto che sia coperto da una Norma Armonizzata, il cui periodo di coesistenza sia già concluso, e che differisca sostanzialmente dalla Norma, ai sensi dell'Articolo 8.2, comma b, della CPD, deve essere richiesto un ETA).

In questi casi il produttore può scegliere se fabbricare prodotti da costruzione conformi alle Specificazioni Tecniche Europee (compresa l'appropriata procedura di attestazione della conformità), oppure fabbricare prodotti da costruzione in conformità alle Specificazioni Tecniche Nazionali. Si potrebbe, allora, porre la questione dell'obbligatorietà o meno della marcatura CE.

La risposta tuttavia è chiara e deriva dalle dettagliate argomentazioni precedenti: Se il produttore sceglie la "via Europea" (che significa produrre in conformità ad una Specificazione Tecnica Europea, compresa l'appropriata procedura di attestazione della conformità), allora anche la marcatura CE deve essere affissa.



1 IL SETTORE DELLA COSTRUZIONE E L'EUROPA

1.1 L'importanza del Settore della costruzione nei Paesi Europei

Il Settore della costruzione Italiano, obiettivamente, si è evoluto. La qualità comincia ad essere una “pratica” e non più una “teoria”, ma la situazione nazionale in tema di Leggi, Decreti, Regolamentazioni, Circolari e Norme non ha realmente nulla da invidiare a certi impenetrabili intrichi tipici delle foreste Amazzoniche. Seguire le abrogazioni (più facile) e le modifiche (più difficile), così come inquadrare le interpretazioni autentiche; individuare i “collegati-disposti” e mantenersi aggiornati sulla continua attività di promulgazione (cui non corrisponde quasi mai una sempre più necessaria attività di intelligente abrogazione) non è certamente alla portata di tutti, tenuto anche conto dell’ampiezza tematica da tenere sotto osservazione, in quanto di interesse diretto od indiretto di un settore che interloquisce operativamente con la maggior parte degli altri, coinvolgendo la permanenza e l’attività degli individui, e quindi tutte le loro mutevoli esigenze.

Per non parlare dell’innovazione tecnologica e del “Mercato-Europa” che pure, in questo settore, forse prima che in altri, da tempo coinvolgono l’attenzione e la consuetudine, ma che sottendono anche problemi di ricerca, sperimentazione, armonizzazione normativa, certificazione, riconoscimento, commercializzazione e di Lingua.

Il Settore Costruzioni è per tutti i paesi europei uno dei settori portanti dell’economia nazionale. In termini generali si può riconoscere che esso contribuisce mediamente alla formazione del prodotto interno lordo di un paese in misura variabile fra il 20 ed il 30%, con un numero di addetti occupati molto elevato, in rapporto ad altri settori industriali, data la natura dell’attività svolta (in Italia il settore rappresenta circa il 25% del totale degli addetti all’industria).

Appare evidente, quindi, l’importanza di questo Settore per l’economia dei singoli paesi europei e l’interesse di ciascuno di essi al suo buon andamento, al fine di mantenere corretti *trend* economici e accettabili livelli occupazionali.

Deve inoltre essere sottolineata la grande varietà degli operatori coinvolti nell’ambito del Settore costruzione: progettisti, imprese di produzione collocate in settori industriali spesso anche molto diversi tra di loro, imprese di costruzione e manutenzione, amministrazioni pubbliche, committenze, detentori di patrimoni edilizi pubblici e privati, società immobiliari, società di

servizi.

Non si dimentichi, in ultimo, né l'esistenza delle Regole dell'Arte (per la maggior parte dei casi riferibili ad un *corpus* di riferimenti non scritti o vagamente individuabili), che è spesso localmente assai diversa; né la differente propensione al confronto su base tecnica in termini di onestà intellettuale e certezza di diritto, ma di converso anche di remuneratività derivante dall'effettiva capacità del riconoscimento di tale propensione da parte della controparte di volta in volta interessata.

1.2 Il Settore della costruzione ed il nodo delle tradizioni edificative locali e di quelle legislative nazionali

Il Settore della costruzione è certamente uno dei più legati alle tradizioni edificative e legislative nazionali

Per spiegarsi questo dato di fatto, si deve innanzitutto porre mente alla considerazione che, fino dall'antichità, le Opere di costruzione si sono evolute a partire dalla disponibilità locale di materiali e tenendo conto delle condizioni climatiche del luogo. Ancora oggi, esaminando le Opere di costruzione presenti sul territorio europeo da un punto di vista morfologico e tecnologico, ci si può rendere conto di ciò. Un esempio evidente è costituito dal passaggio fra l'utilizzo prevalente di tetti a falda molto pronunciata, tipico nei climi nordici molto piovosi e nevosi e l'utilizzo dei tetti piani, tipico nei climi caldi ed asciutti dell'Europa meridionale.

Un secondo esempio è costituito dal prevalente utilizzo di legno e conseguentemente di tecnologie leggere e termicamente isolanti, tipico dei paesi nordici, confrontato con l'uso di materiali lapidei od argillosi che è ancora oggi alla base delle costruzioni dei Paesi mediterranei.

Inoltre, il gusto artistico, le Culture dei diversi Paesi, le diverse esigenze abitative o d'uso hanno nel tempo contribuito a rafforzare differenze di attitudini progettuali che, come si è visto, erano già state introdotte dallo sviluppo di un diverso " saper fare".

Parallelamente, in diretta conseguenza di quanto detto, i criteri di sicurezza delle Opere di costruzione, di cui progressivamente in ciascun paese si è sentito il bisogno di fissare un livello minimo, sono venuti differenziandosi. Questo ha fatto sì che nel tempo, in Europa, si siano formati sistemi legislativi e normativi notevolmente diversi tra di loro, che, a partire dai criteri "canonici" di sicurezza (stabilità e resistenza meccanica) hanno investito progressivamente anche altre prestazioni importanti per l'utente (sicurezza al fuoco, ecc.), definendo, secondo approcci anche assai diversi, obblighi e responsabilità civili per i differenti operatori del Settore. E' evidente che anche la conseguente Giurisprudenza ha risentito di tali diversi approcci, differenziandosi sostanzialmente.

2 INTRODUZIONE ALL'UNIONE EUROPEA

2.1 Le premesse politiche e legali alla Legislazione Europea sui prodotti

Il processo di unificazione economica Europea ha avuto inizio nel 1957 con l'adozione del "Trattato di Roma" che ha portato alla creazione della "Comunità Economica Europea" (CEE, in Inglese *EEC*), così come della Comunità Europea per l'Energia Atomica (*EURATOM*).

Già a quei tempi gli Stati Membri (originariamente 6: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo ed Olanda) cercavano di favorire la creazione di una Comunità Europea che costituisse un Mercato comune ed un'unione economica e monetaria.

Oggi gli Stati Membri sono divenuti 25 (oltre agli originari Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo ed Olanda, nel 1973 si sono aggiunti Danimarca, Irlanda e Gran Bretagna, nel 1981 la Grecia, nel 1986 Portogallo e Spagna, successivamente Austria, Finlandia e Svezia e dal 1 Maggio 2004 Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Slovenia ed Ungheria).

Nel 1992, il processo di unificazione ha avuto un'accelerazione, con la definizione del Trattato costitutivo "dell'Unione Europea" (UE, in Inglese *EU*), conosciuto come "Trattato di *Maastricht*", che ha definito i principi fondamentali per la creazione di un'Europa unificata sia a livello economico, sia monetario. Dal 2002 la moneta unica, l'Euro, (con ancora qualche eccezione) è una realtà.

Il medesimo Trattato aveva anche portato alla ridenominazione della CEE, che era divenuta la "Comunità Europea" (CE, in Inglese *EC*) e che, con la successiva ratifica, avvenuta nel 1993, è stata poi definitivamente denominata "Unione Europea", così come è attualmente.

Assai più recentemente, il 18 Giugno 2004, i capi di Stato e di governo dell'UE hanno approvato a Brussels la nuova carta costituzionale europea, composta da un preambolo e quattro parti. La Carta è stata firmata ufficialmente a Roma il 29 Ottobre 2004 ed entro il 1-11-2006 dovrà essere ratificata da tutti i singoli Stati Membri, pena la sua non applicabilità, comunque prevista a partire dal 2009.

Una gran parte delle esistenti Regolamentazioni tecniche Europee si applica anche alla Norvegia, all'Islanda ed al Liechtenstein. Questi tre Stati, che appartengono all'Associazione Europea del Libero Scambio (in Inglese, *EFTA*), hanno sottoscritto con gli Stati Membri dell'Unione Europea un Trattato per dare corpo "all'Area Economica Europea" (in Inglese, *EEA*) e per rimuovere le reciproche barriere al commercio, al fine di garantire la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali in Europa.

Di conseguenza la direttiva comunitaria sui prodotti da costruzione si applica, oltre che ai 25 Stati Membri dell'UE, anche alla Norvegia, all'Islanda ed al Liechtenstein. Viceversa, la Svizzera, pur essendo Membro dell'EFTA, non fa parte dell'EEA e pertanto è da considerarsi come un "Paese terzo".

La stabilità economica e politica dell'UE costituiscono un polo d'attrazione per numerosi paesi europei che possono richiedere, con pieno diritto, l'adesione all'Unione Europea (secondo l'articolo 49, ex articolo 0 del Testo Unico Europeo).

I paesi che hanno presentato domanda in tal senso sono:

Turchia (14 aprile 1987) – Romania (22 giugno 1995) – Bulgaria (14 dicembre 1995), oltre che Croazia.

L'Unione Europea, dunque, è destinata ad allargarsi ulteriormente integrando quelli che attualmente sono identificati come "Stati Membri Candidati". Esistono infine contrastate ipotesi di allargamento che comprendono i Paesi del bacino mediterraneo (es. Tunisia, Israele), ma finora nessun negoziato è stato concretamente avviato in tal senso.

Il prossimo gruppo che è previsto aderirà in un "secondo tempo" (2007), è costituito da: Bulgaria, Croazia e Romania. Lo sviluppo dei negoziati con questi paesi dipenderà peraltro dal loro sviluppo politico ed economico. Aperti sono pure negoziati con Albania, Bosnia Erzegovina e Macedonia.

Quanto alla Turchia, il Consiglio europeo ha proprio di recente (dic. 2004) deciso che i negoziati per un possibile ingresso nell'UE nel 2015 si avvieranno il 3 ottobre 2005.

In passato, anche Svizzera, Liechtenstein e Norvegia, avevano analogamente presentato una domanda di adesione.

Tuttavia, la Norvegia ha rifiutato tale adesione per due volte (1972 e 1994), a seguito di referendum, e le candidature di Svizzera e Liechtenstein sono state sospese, a seguito del referendum del 1992 e di quello più recente, con il quale la Svizzera ha deciso di non aderire allo Spazio Economico Europeo.

All'atto dell'adesione all'UE gli Stati Membri Candidati, oltre a dover attuare i Trattati dell'Unione ed a dover rispettare la Legislazione Europea esistente, dovranno essere pronti a recepire almeno l'80% della Normativa Tecnica Europea e, particolarmente per quegli Stati che gravitavano nell'ex area di influenza Sovietica, quest'ultimo fatto – generalmente poco conosciuto - avrà un impatto dai costi altissimi, in quanto comporterà obbligatoriamente un radicale mutamento dei riferimenti tecnici, e dunque delle consuetudini, per l'imprenditoria e l'industria Nazionale locale, considerata la radicale, diversa concezione dell'impostazione, dei contenuti e delle procedure attualmente in uso.

3 IL MERCATO UNICO

Uno degli obiettivi prioritari dell'Unione Europea è la creazione di un "Mercato Unico" o "Mercato Interno" e l'eliminazione delle barriere al commercio.

Ciò implica che tutti i provvedimenti nazionali ed i requisiti che impediscono la libera circolazione dei beni devono essere rimossi. Ci si riferisce, ad esempio, ai dazi all'importazione od a tasse ad effetto equivalente, alle restrizioni quantitative alle importazioni di beni e prodotti, ai monopoli nazionali, alle sovvenzioni statali ed ad imposte discriminatorie.

La libera circolazione dei beni era già formulata nell'Articolo 28 del Trattato di Roma, che recita: *"Le restrizioni quantitative all'importazione e tutti i provvedimenti aventi effetto equivalente devono essere proibiti tra Stati Membri"*. Analogamente, l'Articolo 29, prevede una corrispondente proibizione riguardo alle esportazioni.

Conseguentemente, in conformità a tali affermazioni di principio, ogni provvedimento o requisito nazionale definito da uno Stato Membro in senso contrario - per quanto riguarda questo settore imprenditoriale, quindi, anche quelli relativi ai prodotti da costruzione - è proibito.

Tuttavia, l'Articolo 30 permette delle "eccezioni alla Regola" per quanto concerne, tra l'altro, la sicurezza, la protezione della salute pubblica e della vita umana (degli animali e delle piante). Molte delle disposizioni regolamentari tecniche nazionali sono basate su questi concetti di "salute, protezione e sicurezza" e per questa ragione molti Stati Membri, con particolare riferimento al Settore della costruzione, hanno per lungo tempo dissertato sulle possibilità d'esenzione offerte dell'Articolo 30, per mantenere l'obbligo al rispetto dei propri Regolamenti Nazionali.

In conseguenza di ciò, in teoria, produttori ed importatori dovrebbero confrontarsi con differenti regolamenti tecnici in differenti Stati Membri ed un prodotto dovrebbe subire un certo numero di modifiche per essere immesso sul territorio dell'Unione Europea.

Tali differenti regolamenti tecnici nazionali costituirebbero quindi ostacolo allo scambio, in contrapposizione con i principi che l'Unione Europea si era data nell'individuazione di un Mercato Unico.

E' stata la Corte di Giustizia Europea (con sede in Lussemburgo) che ha posto dei limiti alle eccezioni consentite dall'Articolo 30, con la sentenza nota come '*Cassis de Dijon*', che ha definito il principio del "mutuo riconoscimento" dei requisiti dei prodotti.

In altri termini, se uno Stato Membro intende realmente definire un "proprio" Mercato, devono comunque essere rispettate le tradizioni della legislazione di prodotto esistenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea. Di conseguenza, se un prodotto è stato fabbricato "legalmente" ed immesso sul mercato in uno Stato Membro, esso dovrebbe essere titolato a circolare liberamente all'interno dell'Unione, salvo circostanze eccezionali.

In aggiunta, la Corte ha stabilito che "soltanto in assenza di Regole comunitarie" in una certa area, avrebbero potuto essere ammesse tali deroghe basate sul citato Articolo 30. Tuttavia, qualora fossero state formulate Regole comunitarie, gli Stati Membri non avrebbero potuto mantenere ulteriormente le restrizioni al commercio messe in essere o derivate in conformità del dettato di tale Articolo 30.

In conclusione, qualora esistano Regolamentazioni, direttive o Decisioni comunitarie prescrittive requisiti tecnici per taluni prodotti, esse sovrastano le Regole Nazionali e – se queste ultime ostano la libera circolazione di tali prodotti – non possono ulteriormente essere mantenute cogenti.

In aggiunta a ciò, la Corte ha constatato che, anche in assenza d'armonizzazione, gli Stati Membri non sono liberi d'imporre i loro regolamenti nazionali e non possono esigere la ripetizione delle prove per omologare od approvare un prodotto importato, se questo ha già subito con successo prove equivalenti nello Stato Membro esportatore ed a patto che i risultati di queste prove siano resi disponibili.

In merito a questo ultimo argomento, i primi effetti si sono fatti sentire riguardo ad alcuni "Marchi di qualità", non più imponibili per via dell'esistenza di norme armonizzate europee in regime cogente.

4 GLI STRUMENTI DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA

Il diritto comunitario è costituito dall'insieme delle regole che governano la struttura, le competenze e l'attività dell'Unione Europea. Tali regole sono caratterizzate da tre aspetti fondamentali:

- il diritto comunitario è un diritto autonomo;
- il diritto comunitario è largamente integrato nell'ordine giuridico interno degli Stati Membri;
- il diritto comunitario precede gerarchicamente le regole di diritto che compongono l'ordine giuridico interno degli Stati Membri.

Il processo legislativo Europeo prevede quattro principali tipologie di riferimenti:

- i Regolamenti,
- le Direttive,
- le Decisioni,
- le Raccomandazioni od i Pareri.

Il Regolamento è lo strumento di Legislazione comunitaria più autorevole. Una volta che è stato emesso, ha forza di Legge in ogni Stato Membro.

Il Regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e può imporre ogni modalità di applicazione e di esecuzione giudicata necessaria ed utile.

Entra in vigore alla data in esso stabilita, s'inserisce direttamente nell'ordinamento giuridico interno degli Stati Membri e rende inapplicabili le disposizioni nazionali che lo contrastano.

Nel caso in cui il Regolamento preveda tutte le modalità necessarie alla sua applicazione, nessuno degli Stati Membri può modificarlo in alcun modo con aggiunte od esclusioni; viceversa, se talune modalità di applicazione non sono presenti nel testo, gli Stati Membri possono adottare disposizioni complementari che tuttavia non devono in alcun modo prevedere deroghe, né assumere la configurazione di requisiti supplementari.

A differenza del Regolamento, la Direttiva non ha portata generale ed è obbligatoria solamente per i destinatari ai quali essa è rivolta (tutti gli Stati Membri, oppure solo una parte di essi, oppure un solo Stato Membro).

La direttiva stabilisce unicamente gli obiettivi da raggiungere, lasciando ai destinatari la scelta delle forme e dei mezzi per raggiungerli. Gli Stati Membri sono quindi liberi di decidere, secondo le rispettive regole di diritto pubblico, se procedere per via legislativa, per via regolamentare o per via amministrativa.

Per diventare obbligatoria, la direttiva deve essere notificata ai destinatari. La nozione di "notifica" evoca anche la nozione di "trasposizione" nell'ordinamento nazionale di uno Stato Membro, senza tuttavia che ciò implichi la possibilità di "riprendere" nel diritto nazionale i concetti o le nozioni in essa contenuti. Ciò che è obbligatorio per gli Stati Membri è che alla data prevista, il loro diritto interno sia conforme alle prescrizioni della direttiva senza che possano essere addotti motivi che giustifichino il superamento dei limiti temporali stabiliti.

La Decisione, è più una misura amministrativa, che tecnica. Una Decisione è obbligatoria, ma soltanto per i destinatari ai quali essa è indirizzata, ad esempio uno Stato Membro, una Società od un Titolare (legale). Per esempio, La Commissione può emettere una Decisione nei confronti di un singolo Stato Membro o di una Società per far terminare una pratica illegale ai sensi della Legge comunitaria.

Essa impone sia i risultati da raggiungere che le modalità di esecuzione e può dare luogo, a certe condizioni, ad un'applicazione diretta.

Una Decisione deve essere motivata, e notificata ai suoi destinatari; diventa infatti obbligatoria solo per effetto della notifica individuale.

La Raccomandazione (o Parere) non è mai obbligatoria. Essa equivale ad un avviso, a cui si può derogare, ma rappresenta un utile strumento d'orientamento dei comportamenti e delle legislazioni. Contiene pareri, opinioni od inviti ad adottare determinate regole di condotta.

I destinatari di una Raccomandazione (siano essi Stati Membri o imprese) non hanno l'obbligo legale di attenersi.

5 IL “NUOVO” ED IL “VECCHIO” APPROCCIO ALL’ARMONIZZAZIONE TECNICA

L’obiettivo di programma dell’Unione Europea secondo il cosiddetto “Nuovo Approccio” è quello di semplificare l’armonizzazione tecnica e favorire l’elaborazione di norme per certe categorie (in gergo: “famiglie”) di prodotti.

Questo programma ha preso il nome di “Nuovo Approccio” in quanto esso differisce sostanzialmente dall’approccio che era stato seguito in precedenza per la definizione delle direttive Europee.

Fino al 1985, la linea politica definita tentava di rimuovere le barriere costituite dalle diverse Regolamentazioni Tecniche Nazionali attraverso l’armonizzazione della stesura di Specifiche Tecniche di prodotto, piuttosto che attraverso la definizione dei Livelli e Classi di prestazione. Tale approccio di Armonizzazione si era rilevato piuttosto lento per due ordini di ragioni. Perché la Legislazione rischiava di divenire eccessivamente tecnica, in quanto aveva il compito di concordare “per convenzione” requisiti individuali comuni per ogni categoria di prodotto, ed in quanto l’adozione delle direttive di armonizzazione tecnica era vincolata all’espressione di un voto unanime da parte del Consiglio degli Stati Membri.

Nel 1985, gli Stati Membri, decidevano dunque di adottare le misure proposte dalla Commissione che avevano delineato 285 proposte legislative per migliorare la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. Queste sono elencate nel “Libro Bianco” sul completamento del Mercato Interno.

Veniva quindi adottato un nuovo metodo, il “Nuovo Approccio”, all’armonizzazione ed alla normazione tecnica, che definiva i seguenti principi:

- L’armonizzazione legislativa è limitata ai “requisiti essenziali” che i prodotti immessi sul Mercato Unico devono rispettare, per beneficiare di una libera circolazione all’interno della Comunità (ora, Unione) Europea.
- Le “Specificazioni Tecniche” dei prodotti che rispondono ai requisiti essenziali indicati nelle direttive, vengono definite all’interno di “Norme Armonizzate”.
- L’applicazione delle Norme Armonizzate o di altre Norme rimane volontaria ed un produttore è libero di applicare Specificazioni Tecniche diverse.
- I prodotti fabbricati in accordo con le Norme Armonizzate beneficiano di una “presunzione di conformità” nei confronti dei corrispondenti requisiti essenziali.

L’operatività del Nuovo Approccio richiede che le Norme offrano garanzie di rispetto dei requisiti essenziali stabiliti nelle direttive, e che le Autorità Nazionali si assumano le proprie responsabilità per la protezione della sicurezza o di altri aspetti previsti nelle direttive. In aggiunta, è necessaria una “Clausola di salvaguardia” per permettere la possibilità di contestare la conformità di un prodotto, oppure le lacune ed i difetti delle Norme Armonizzate.

In effetti, la direttiva “prodotti da costruzione” (*CPD*) può essere considerata “anomala” o speciale tra quelle di Nuovo Approccio, in quanto prevede una deviazione rispetto ai principi sopra menzionati.

Infatti, ai sensi della *CPD*, i requisiti essenziali raggiungono concretezza attraverso i cosiddetti “documenti interpretativi”, che sono definiti da Commissioni Tecniche. Inoltre, la *CPD* prevede un meccanismo di “Approvazione Tecnica Europea” che è una valutazione tecnica di idoneità all’impiego di un prodotto. Questa Approvazione Tecnica può essere rilasciata a prodotti per i quali non esiste alcuna Norma Armonizzata, né un Mandato della Commissione per la sua

preparazione, ed anche a prodotti che differiscono significativamente dalle Norme Armonizzate o dalle Specificazioni Tecniche Nazionali riconosciute. Inoltre, la Commissione Europea specifica la procedura di attestazione della conformità per un dato prodotto o famiglia di prodotti sulla base di metodi definiti in Allegato alla CPD. Quindi, i “moduli” di Attestazione della conformità specificati “dall’Approccio Globale” non sono applicabili. In conclusione, sebbene sia generalmente considerata una direttiva di Nuovo Approccio, la CPD presenta un’ulteriore fondamentale differenza, in quanto i requisiti essenziali sono riferiti alle “Opere” e non direttamente ai “prodotti”.

6 GLI ELEMENTI COMUNI DELLE DIRETTIVE DI “NUOVO APPROCCIO” IN RELAZIONE ALLA DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Le direttive di Nuovo Approccio sono basate, come detto, sui seguenti principi:

- L’armonizzazione si limita ai requisiti essenziali;
- Soltanto i prodotti che rispondono ai requisiti essenziali sono soggetti alla libera circolazione;
- I prodotti fabbricati in accordo con le Norme Armonizzate (l’elenco ed il riferimento delle quali viene pubblicato sul Gazzetta Ufficiale Europea, in Inglese, “*Official Journal*” ed in sigla, “*OJ*”), trasposte in Norme Nazionali, godono della presunzione di conformità ai requisiti essenziali.

L’applicazione delle Norme Armonizzate o di altre Specificazioni Tecniche Europee rimane volontario, ed i produttori sono liberi di scegliere ogni altra soluzione tecnica che dimostri la rispondenza ai requisiti essenziali, così come di scegliere tra le differenti procedure di attestazione della conformità, indicate nella direttiva applicabile.

Nella parte seguente sono presentati gli elementi di base del nuovo approccio evidenziando, ove necessario, la differente situazione riguardante la CPD.

6.1 Scopo

Lo scopo definisce la serie di prodotti “coperti” da una direttiva, oppure la natura dei rischi che una direttiva si propone di evitare. Normalmente essa si riferisce a rischi collegati ai prodotti (approccio per prodotti) od a rischi collegati a fenomeni (approccio per rischi). Di conseguenza un prodotto può essere interessato da più direttive contemporaneamente.

6.2 Immissione sul Mercato ed utilizzabilità dei prodotti

Gli Stati Membri sono obbligati ad adottare le misure necessarie ad assicurare che i prodotti siano posti sul Mercato e resi utilizzabili, soltanto se essi non mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone, od altri pubblici interessi definiti da una direttiva, quando correttamente incorporati, mantenuti ed utilizzati in relazione alla destinazione d’uso prevista.

Per i prodotti da costruzione quest’elemento comune del Nuovo Approccio significa che essi possono essere commercializzati soltanto se sono idonei all’utilizzo previsto; ad esempio se essi presentano caratteristiche tali per cui le Opere nelle quali sono incorporati soddisfano ai requisiti essenziali con riferimento alla resistenza meccanica ed alla stabilità, alla sicurezza in caso d’incendio, all’igiene, alla salute ed all’ambiente, alla sicurezza in uso, alla protezione contro il rumore ed al risparmio dell’energia ed alla conservazione del calore.

In generale i requisiti essenziali devono essere soddisfatti per una durata di vita utile economicamente ragionevole, e si deve assumere che nessuna sollecitazione esercitata sull'Opera abbia una natura prevedibile.

La CPD non entra nel merito dell'installazione dei prodotti.

6.3 Requisiti essenziali

I requisiti essenziali sono definiti negli Allegati delle direttive ed includono tutto ciò che è necessario per raggiungere lo scopo della direttiva stessa. I prodotti possono essere immessi sul Mercato ed utilizzati soltanto se soddisfano i requisiti essenziali.

Le direttive di Nuovo Approccio sono generalmente elaborate per prevedere tutti i tipici rischi connessi al pubblico interesse che una direttiva intende tutelare. Quindi l'adeguamento alla Legislazione Europea richiede spesso l'applicazione contemporanea di più direttive di Nuovo Approccio e, talvolta, di altra Legislazione comunitaria. Inoltre alcuni elementi possono essere stati tralasciati dallo scopo della Legislazione comunitaria applicabile.

Ciò consente agli Stati Membri di definire una Legislazione Nazionale, ai sensi degli Articoli 28 e 30 del Trattato di Roma.

Contrariamente alle altre direttive di Nuovo Approccio che stabiliscono requisiti essenziali applicabili ai prodotti cui si riferiscono, quelli definiti nella *CPD* non riguardano direttamente i prodotti da costruzione, ma il risultato finale della costruzione stessa, cioè l'Opera nella sua interezza.

6.4 Libera circolazione

Gli Stati Membri devono presumere che i prodotti recanti la "marcatura *CE*" ottemperino a tutte le disposizioni delle direttive applicabili, che ne prevedano la sua affissione. Di conseguenza, gli Stati Membri non possono proibire, limitare od impedire l'immissione sul Mercato e l'utilizzo nel loro territorio di prodotti che affiggono la marcatura *CE*, a meno che le disposizioni relative alla marcatura *CE* siano applicate non correttamente.

Con riferimento alla *CPD*, ciò significa che gli Stati Membri devono presumere che i prodotti siano idonei per l'impiego previsto se consentono all'Opera nella quale sono incorporati di soddisfare i requisiti essenziali della direttiva, quando tali prodotti hanno affissa la marcatura *CE* che indica che essi soddisfano tutte le sue disposizioni, incluse le procedure di attestazione della conformità.

6.5 Presunzione di conformità

I prodotti che rispettano le Norme Nazionali di trasposizione delle Norme Armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati sul Giornale Ufficiale delle Comunità Europee, si presume rispettino i corrispondenti requisiti essenziali. Qualora un produttore non abbia applicato, od abbia soltanto parzialmente applicato tali Norme, è tenuto a documentare le misure adottate e la loro adeguatezza per rispondere ai requisiti essenziali.

Riguardo a tale fondamentale elemento la *CPD* differisce dalle altre direttive di Nuovo Approccio, in quanto per specificare i requisiti essenziali applicabili alle "Opere", e per stabilire una correlazione con l'idoneità all'impiego dei prodotti da costruzione, la *CPD* provvede attraverso la stesura dei documenti interpretativi. Lo scopo di tali Documenti è quello di definire un collegamento tra i requisiti essenziali (con classi e livelli di prestazione indicati per ogni Requisito) ed i "Mandati" per le "Specificazioni Tecniche" che devono essere messe a punto ed

adottate dai competenti Organismi Europei di normazione, il CEN in particolare, allo scopo di caratterizzare i prodotti, e quindi di facilitare una corretta applicabilità della direttiva.

Per gli scopi della *CPD*, si intendono per “Specificazioni Tecniche Europee”:

- Le Norme Armonizzate adottate dal *CEN* (o dal *CENELEC*, in un numero minimo di casi, in genere di interfaccia impiantistico) su Mandato conferito dalla “Commissione Europea”;
- I Benestare Tecnici Europei (*ETA*) rilasciati a quei prodotti per i quali non sono disponibili Norme Armonizzate o Specificazioni Tecniche Nazionali riconosciute o quando la Commissione considera che una Norma non può, o non può ancora, essere preparata (per esempio, ma non esclusivamente, nel caso di prodotti innovativi) o per quei prodotti che presentino deviazioni significative rispetto a quelli considerati dalle Norme Armonizzate.

6.6 Sorveglianza del Mercato

La clausola di salvaguardia é una procedura "in extremis" cui le autorità nazionali possono ricorrere per bloccare sul proprio territorio la circolazione di un prodotto ritenuto pericoloso.

Gli Stati Membri sono tenuti ad assumere tutte le misure ritenute appropriate per proibire o limitare l'immissione sul Mercato di prodotti che affiggono la marcatura *CE*, od a ritirarli dal Mercato, qualora tali prodotti possano compromettere la sicurezza e la salute degli individui od altri interessi pubblici “coperti” dalle direttive applicabili, quando sono utilizzati per l'impiego previsto. Questa facoltà non è soggetta ad un'autorizzazione preliminare, essendo dettata da un imperativo d'urgenza. Tuttavia lo Stato che ha dato origine all'intervento deve tempestivamente informare la CE, illustrando e motivando le ragioni del proprio intervento. Laddove la Commissione consideri adeguate tali misure, essa informa gli altri Stati Membri che possono, a loro volta, assumere appropriate iniziative.

6.7 Attestazione della conformità

Prima di immettere un prodotto sul Mercato Unico, il produttore è tenuto ad assoggettarlo ad una procedura di attestazione della conformità, prevista nella direttiva applicabile, in vista di affiggere la marcatura *CE*:

L'attestazione della conformità di “Parte Terza” è effettuata da un “Organismo Notificato” che sia stato designato dallo Stato Membro, fra Organismi che rispondono ai requisiti descritti nella direttiva, e che sono localizzati nel proprio territorio.

L'Allegato III della *CPD* sull'attestazione della conformità mette in relazione alle specificazioni tecniche, i metodi di controllo della conformità, i sistemi di attestazione della conformità (sulla base di possibilità diverse di intervento di un Organismo Notificato e del produttore o solo di quest'ultimo) e gli Organismi coinvolti nell'attestazione della conformità.

6.8 Significato della marcatura CE

Ai sensi della *CPD* la marcatura *CE* significa:

- che i prodotti rispondono alle pertinenti Norme Nazionali di trasposizione delle Norme Armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Giornale Ufficiale delle Comunità Europee (OJ), oppure:
- che essi rispondono ad un Benestare Tecnico Europeo, rilasciato ai sensi della procedura di cui al Capitolo 3 della *CPD* ed alle Regole procedurali comuni definite nella “Decisione adottata dalla Commissione il 17 Gennaio 1994” (cfr. OJ L17, del 20-1-1994), oppure:

- che essi rispondono puramente a Specificazioni Tecniche Nazionali che, ai sensi della Procedura di cui all'Articolo 4.3 della *CPD*, beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti essenziali relativi alle Opere, in quanto non sono disponibili Norme Armonizzate. In tal caso gli Stati Membri devono pubblicare i riferimenti di queste Specificazioni Tecniche Nazionali nelle rispettive Gazzette ufficiali ed anche la Commissione li deve pubblicare sull'OJ.

6.9 Clausola di Salvaguardia

Laddove uno Stato Membro o la Commissione consideri che una Norma Armonizzata non risponda completamente ai requisiti essenziali di una direttiva, la questione viene sottoposta all'attenzione del "Comitato Permanente" (in Inglese, *Standing Committee*) ed al Comitato introdotto dalla "direttiva 98/34/CE del 22 Giugno 1998, così come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 Luglio 1998" (cioè al Comitato sulla Normativa Tecnica e l'Ordinamento). La Commissione, tenuto conto dei pareri espressi da questi due Comitati, deve notificare agli Stati Membri se la Norma debba essere ritirata o meno dalla lista pubblicata sul Giornale Ufficiale delle Comunità Europee.

Molte direttive di Nuovo Approccio prevedono un Comitato Permanente, che possa assistere la Commissione nella definizione delle proprie opinioni in merito alle proposte di misure per l'attuazione di disposizioni concernenti la direttiva in questione e nell'esame di ogni materia riguardante l'attuazione e l'applicazione pratica della direttiva.

Inoltre, regolari incontri per la disamina di argomenti legati all'attuazione, presieduti dalla Commissione, hanno luogo a livello di Gruppi di Lavoro, composti da Rappresentanti designati dagli Stati Membri e da Gruppi di Interesse (ad esempio gli Organismi Notificati, gli Organismi di normazione, i Produttori, i Distributori ed i Sindacati).

Nel caso della *CPD* si tratta del "Comitato Permanente per la costruzione" (in Inglese, *Standing Committee for Construction*, in sigla *SCC*).

6.10 Transposizione e disposizioni transitorie

Gli Stati Membri sono richiesti di "trasporre" le disposizioni delle direttive all'interno della propria Legislazione Nazionale e devono informarne in merito la Commissione.

Gli Stati Membri possono permettere l'immissione sul Mercato di prodotti in accordo con Regolamentazioni in vigore nel proprio Paese alla data di applicazione della direttiva in questione, fino alla data indicata nella direttiva (periodo di coesistenza). A determinate condizioni, tali prodotti possono essere autorizzati all'uso oltre tale data.

La *CPD* non prevede una "data di applicazione". Ai sensi della *CPD*, è la disponibilità di una Norma Armonizzata o di una "Guida per l'*ETA*" che innesca l'applicazione della *CPD* per una data famiglia di prodotti.

Eventuali nuove barriere al commercio, risultato dell'adozione di Norme Tecniche Nazionali e Regolamentazioni divergenti, possono essere prevenute attraverso la Procedura definita nella direttiva 98/34/CE del 22 Giugno 1998, così come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 Luglio 1998. Considerato che gli Stati Membri sono tenuti a notificare alla Commissione ed agli altri Stati Membri i loro progetti di Regolamentazione e normazione Nazionale, è stato previsto un "periodo di attesa" (in Inglese, *standstill*) che eventualmente consente loro di "reagire". Durante tale periodo tali Regolamentazioni e Norme Nazionali non possono essere adottate ed entrare in vigore, viceversa ciò è consentito al suo termine, in assenza di osservazioni. In genere

la durata di questo periodo è di tre mesi, ma diviene di dodici nel caso in cui ci sia una direttiva in fase di preparazione. La medesima direttiva offre inoltre la possibilità alla Commissione di invitare, previa consultazione degli Stati Membri, gli Organismi di normazione Europei ad elaborare delle Norme Europee.

7 ALTRE IMPORTANTI DIRETTIVE DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA DI PRODOTTO INERENTI ANCHE IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Oltre alle direttive di Nuovo Approccio, altre direttive rivestono un ruolo importante nel sistema della Legislazione Europea di prodotto: la “direttiva Generale sulla Sicurezza di prodotto (92/59/CEE)” e la “direttiva sulla Responsabilità di prodotto (85/374/CEE)”. Queste direttive sono di carattere “orizzontale”, in quanto non si applicano soltanto ad una famiglia di prodotti, bensì a tutti i prodotti in generale. Anche la direttiva 2003/53/CE che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento) ha un carattere applicativo di tipo trasversale.

7.1 La direttiva Generale sulla Sicurezza di prodotto

La direttiva Generale sulla Sicurezza di prodotto (92/59/CEE) si propone di assicurare il consumatore che i prodotti immessi sul Mercato non presentano rischi, in normali condizioni d’uso. Essa richiede ai Produttori di commercializzare soltanto prodotti sicuri e di informare in merito a possibili rischi. Essa obbliga anche gli Stati Membri a sorvegliare i prodotti sul Mercato e ad informare la Commissione in merito alle azioni intraprese sia attraverso l’applicazione della Clausola di Salvaguardia, sia attraverso il sistema informativo diretto, in caso di rischi gravi ed immediati.

La direttiva si applica a prodotti nuovi, usati o riparati, destinati ai consumatori o da essi potenzialmente utilizzabili, forniti nell’ambito dell’attività commerciale. L’Articolo 2 della direttiva limita l’applicabilità dei requisiti di sicurezza della direttiva stessa soltanto a quei prodotti per i quali non esistano Disposizioni comunitarie di Legge (ad esempio altre direttive) relative alla sicurezza.

Considerato che la *CPD* prevede disposizioni di sicurezza per i prodotti da costruzione, si assume che questa direttiva non sia applicabile ad essi, interessati dai requisiti essenziali per la sicurezza e la protezione della salute degli utenti delle Opere, fatto salvo il caso della protezione della salute e della sicurezza degli addetti alla costruzione delle Opere (maestranze), che non è compreso nella *CPD*.

7.2 La direttiva sulla Responsabilità di prodotto

La direttiva sulla Responsabilità di prodotto (85/374/CEE) si applica a tutti i prodotti “coperti” dalle direttive di Nuovo Approccio e, di conseguenza, anche alla *CPD*.

L’obiettivo delle direttive di Nuovo Approccio è la protezione dell’interesse pubblico (ad esempio la salute e la sicurezza delle persone, la protezione dei consumatori, la protezione della

transazioni economiche, la protezione dell'ambiente). Pertanto, esse intendono prevenire, per quanto possibile, l'immissione sul Mercato e l'utilizzabilità di prodotti non sicuri od, in qualunque modo, non conformi. Questa direttiva obbliga il produttore a fabbricare prodotti sicuri, al fine di evitare i costi che la responsabilità gli attribuisce nel caso di prodotti difettosi. Di conseguenza, questa direttiva, e quelle di Nuovo Approccio, costituiscono elementi complementari nell'assicurazione di un adeguato livello di protezione.

La regola fondamentale della direttiva sulla Responsabilità di prodotto è che il produttore è considerato responsabile per i danni eventualmente subiti dagli individui o da proprietà, a causa di un difetto del suo prodotto.

Il produttore di un prodotto finito o di un suo componente che ne faccia parte, il produttore di ogni materia prima, tutti coloro che si qualificano come "Produttori" (per esempio utilizzando un Marchio di Fabbrica) ed anche gli Importatori che immettono sul Mercato Unico prodotti provenienti da Paesi Terzi, ai sensi di questa direttiva, sono tutti considerati alla stregua di un produttore. Qualora il produttore non possa essere identificato, ogni Fornitore di quel prodotto è considerato responsabile, a meno che non informi i danneggiati entro un lasso di tempo ragionevole riguardo all'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Nel caso in cui si caratterizzi una responsabilità multipla per il medesimo danno, ognuno è responsabile congiuntamente ed in sequenza.

Il produttore deve rifondere i danni causati dai prodotti difettosi agli individui (morte, integrità personale) ed alla proprietà privata (beni d'uso privato). Tuttavia, la direttiva non copre i danni inferiori ai 500 Euro. La Legge Nazionale può tutelare i danni morali. La direttiva non copre la distruzione dei prodotti difettosi e, quindi, ai sensi della direttiva non esistono obblighi di pagamento a tale proposito. Ciò senza pregiudizio alcuno per le Leggi Nazionali.

Questa direttiva concerne i prodotti mobili ed elettrici, così come le materie prime ed ogni componente di un prodotto finale. I prodotti agricoli primari (cioè quelli prima della trasformazione) ed i servizi in quanto tali ne sono esclusi. Inoltre, la direttiva si applica soltanto ai prodotti difettosi, cioè quei prodotti non in grado di offrire quella sicurezza che una persona è portata ad aspettarsi. Il fatto che un prodotto non sia idoneo per l'utilizzo previsto non è ragione sufficiente. La direttiva si applica soltanto se un prodotto è carente dal punto di vista della sicurezza. Il fatto che un prodotto sia successivamente migliorato non implica che i vecchi modelli siano considerabili difettosi.

La direttiva permette agli Stati Membri di fissare un "massimale" di copertura finanziaria per gli incidenti in serie, fissato, come minimo, a 70 Milioni di Euro. Tuttavia, nella maggior parte degli Stati Membri, i Produttori sono responsabili per danni alla vita ed all'integrità personale causata dai medesimi prodotti con gli stessi difetti.

Il produttore non è automaticamente responsabile per i danni causati dal prodotto. Le persone danneggiate, siano esse o meno gli acquirenti o gli utilizzatori del prodotto difettoso, devono normalmente intentare causa per ottenere il pagamento dei danni. Il danneggiato sarà rifuso soltanto se prova di aver sofferto un danno, che il prodotto era difettoso e che proprio questa difettosità è stata la causa del danno. Qualora le persone danneggiate abbiano contribuito al danno, la responsabilità del produttore può essere ridotta od anche respinta. Tuttavia, il danneggiato non deve dimostrare che il produttore è stato negligente, in quanto questa direttiva è basata sul principio della "responsabilità senza colpa" del produttore. Perciò il produttore non potrà essere esonerato dalle proprie responsabilità, anche se non avrà provato di non essere stato negligente, oppure che un atto od un'omissione di una terza persona aveva contribuito a causare

il danno, così come di aver applicato le norme obbligatorie o che il suo prodotto era stato sottoposto a prove.

Viceversa, il produttore non è tenuto a rifondere i danni, se dimostra:

- di non aver immesso il prodotto sul Mercato (ad esempio, il prodotto gli era stato rubato);
- che il prodotto non era difettoso quando era stato immesso sul Mercato (ad esempio, dimostra che i difetti si sono manifestati due anni dopo l'immissione sul Mercato);
- che il prodotto non era stato fabbricato per essere venduto;
- che il difetto è stato causato in seguito al rispetto di Regolamentazioni obbligatorie emanate da una Pubblica Autorità (con esclusione delle Norme Nazionali, Europee ed Internazionali);
- che lo stato della conoscenza scientifica e tecnica al tempo dell'immissione del prodotto sul Mercato non avrebbe consentito di scoprire il difetto (difesa dello sviluppo dei rischi); oppure,
- nel caso di un sub-contraente (ad esempio un trasformatore), che il prodotto finale è difettoso per via del progetto di prodotto o delle istruzioni fornite dal produttore.

Dieci anni dopo l'immissione del prodotto sul Mercato, il produttore cessa di esserne responsabile, a meno che non siano pendenti azioni legali. Inoltre, il danneggiato deve intentare un'azione legale entro tre anni da quando ha subito il danno, essendo conosciuti il difetto e l'identità del produttore. Non può essere ammessa alcuna rinuncia di responsabilità nei confronti della persona danneggiata.

Questa direttiva non richiede agli Stati Membri di abrogare alcuna altra Legislazione sulla Responsabilità. In rispetto a ciò, il regime della direttiva si aggiunge alle Regolamentazioni Nazionali esistenti in tema di Responsabilità. E' facoltà dei danneggiati scegliere sulla base di quale riferimento intentare la propria azione legale.

8 LA DIRETTIVA SULL'INFORMAZIONE

La "direttiva sull'Informazione" (98/34/CE del 22 Giugno 1998, così come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 Luglio 1998)" permette alla Commissione ed agli Stati Membri di essere aggiornati in merito a tutte le nuove Norme Tecniche, le Disposizioni e le Regolamentazioni che sono previste in promulgazione dai vari Stati Membri. Gli Stati Membri e gli Organismi nazionali di normazione sono obbligati dalla direttiva a notificarne il testo alla Commissione in tempo opportuno, prima della loro pubblicazione. In tal modo la Commissione e gli altri Stati Membri possono valutare le proposte delle Disposizioni o delle Regolamentazioni e se esse siano allineate con i Trattati comunitari (in particolare quello di Roma) e non definiscano nuove barriere tecniche al commercio, ai sensi dell'Articolo 28 e dell'Articolo 30.

Qualora ciò fosse ravvisato, la Commissione e gli altri Stati Membri possono intervenire e chiedere emendamenti agli Atti programmati. Allo scopo di offrire tempo sufficiente per tale valutazione è stato previsto un periodo di attesa all'entrata in vigore (in Inglese, *standstill*) dopo la notifica. A seguito di tale notifica e valutazione di una prevista nuova Regolamentazione Nazionale, la Commissione può avviare l'elaborazione di una direttiva di Armonizzazione su tale argomento; questa decisione riavvia un nuovo periodo di attesa.

9 LE DIRETTIVE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Con specifico riferimento al settore della costruzione, rivestono una particolare importanza le seguenti tre direttive:

- direttiva 92/50/CEE “Coordinamento delle Procedure per la Concessione di Appalti di Servizi Pubblici”;
- direttiva 93/36/CEE “Coordinamento delle Procedure per la Concessione di Appalti di Forniture Pubbliche”;
- direttiva 93/37/CEE “Coordinamento delle Procedure per la Concessione di Appalti di Lavori Pubblici”.

Sulla base di queste direttive tutti gli Enti Pubblici sono tenuti ad indire gare d'appalto d'ambito Europeo, nel caso in cui l'importo degli Appalti previsto sia maggiore di quello indicato nelle direttive. Le direttive prescrivono anche le procedure per la pubblicizzazione delle gare e delle decisioni di concessione d'Appalto.

Nella descrizione del Servizio, della Fornitura o del Lavoro l'Ente Appaltante dovrà utilizzare a questo scopo le Norme Europee od il Benestare Tecnico Europeo; soltanto qualora essi non siano disponibili o siano insufficienti per il caso specifico, possono essere utilizzati altri documenti tecnici.

Quest'ultimo requisito, derivante dalle direttive sugli Appalti Pubblici, sottolinea l'importanza delle Norme Europee e del Benestare Tecnico Europeo, redatti ai sensi della *CPD*.

10 STRUTTURA GENERALE ED ACCENNI AI PRINCIPALI CONTENUTI DELLA DIRETTIVA SUI “PRODOTTI DA COSTRUZIONE”

10.1 Scopo e finalità

La “direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE” (cfr. OJ L 40, del 11-2-1989), approvata il 21 Dicembre 1988 ed emendata il 22 Luglio 1993 dalla “direttiva 93/68/CEE” (cfr. OJ L 220, del 30-8-1993) e successivamente dal Regolamento (CE) N. 1882/2003 (cfr. OJ L284 del 31-10-2003), si propone di eliminare le barriere tecniche al commercio per i prodotti da costruzione. Questo obiettivo verrà raggiunto imponendo agli Stati Membri di assumere tutte le misure necessarie affinché soltanto i prodotti che sono idonei per l'utilizzo previsto, possano essere immessi sul Mercato. Da un altro punto di vista, i prodotti giudicati idonei in uno Stato Membro, devono anche essere permessi per l'utilizzo negli altri Stati Membri. Lo scopo principale della direttiva è quindi l'abolizione di ingiustificate barriere tecniche alla libera circolazione dei prodotti da costruzione. L'idoneità all'impiego significa che i prodotti possiedono caratteristiche tali per cui le Opere nelle quali devono essere incorporati, montati, applicati od installati, possono, se propriamente progettate e fabbricate, soddisfare i requisiti essenziali di cui all'Articolo 3 della direttiva (Resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso d'incendio, ecc.) laddove e qualora tali Opere siano soggette a Regolamentazioni contenenti tali Requisiti.

Ai sensi della *CPD*, l'allocuzione “prodotti da costruzione” è riferibile ad ogni prodotto che è fabbricato per un'incorporazione permanente in un'Opera di costruzione, comprendendo sia gli Edifici, sia le Opere di Ingegneria Civile.

I prodotti da costruzione includono anche gli impianti e le loro parti, perciò riscaldamento, condizionamento dell'aria, ventilazione, impianti sanitari, forniture elettriche e di deposito di sostanze nocive per l'ambiente, come pure le Opere di costruzione prefabbricate che sono commercializzate in quanto tali, per esempio case prefabbricate, *garage* e silos prefabbricati.

Essi comprendono anche "insiemi di componenti immessi contemporaneamente sul mercato" che divengono "prodotto" soltanto quando vengono posti in opera. A tale proposito la Commissione ha predisposto il "*Guidance Paper C*", denominato: "Il trattamento dei kit e dei sistemi all'interno della *CPD*". Un prodotto da costruzione è considerato un "*kit*" quando prevede l'assemblaggio di almeno due componenti separati che necessitano di essere assemblati per poter essere installati permanentemente nell'Opera di costruzione. Da ciò deriva un "sistema assemblato". Il "*kit*" è, a tutti gli effetti, un prodotto da costruzione, mentre il "sistema assemblato" non viene considerato.

I prodotti da costruzione che rispondono ad una Specificazione Tecnica Europea ai sensi della *CPD* e che hanno affissa la marcatura *CE*, beneficiano della presunzione di idoneità all'impiego previsto.

Per alcuni prodotti da costruzione non si applica soltanto la *CPD*, ma anche altre direttive attinenti; per esempio, è il caso delle pompe degli impianti di trattamento delle acque luride installate in modo permanente nell'Opera. Esse sono considerate, per definizione, un prodotto da costruzione per il quale non esistono soltanto i requisiti essenziali della *CPD* (salute, igiene ed ambiente), ma a cui si applicano anche i requisiti essenziali della "direttiva sulla Sicurezza delle Macchine" e la "direttiva sul Basso Voltaggio". Ai fini della marcatura *CE* devono essere rispettati i requisiti essenziali di tutte le direttive applicabili.

10.2 Obblighi e diritti degli Stati Membri

Ai sensi dell'Articolo 6.1 della *CPD*, agli Stati Membri non è consentito di impedire la libera circolazione e l'utilizzazione dei prodotti da costruzione che rispondono ai requisiti essenziali della *CPD*.

D'altra parte gli Stati Membri sono anche responsabili per assicurare che gli Edifici e le Opere di Ingegneria Civile realizzati all'interno del proprio Stato siano progettati ed eseguiti in modo da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e della proprietà e che rispondano agli altri requisiti essenziali nell'interesse del pubblico benessere. Essi possono presentare livelli differenti di protezione o condizioni climatiche diverse. Le Regolamentazioni riferite alle Opere di costruzione per il soddisfacimento di questi requisiti di sicurezza appartengono ancora alla competenza degli Stati Membri.

Nella trasposizione della *CPD* all'interno delle Legislazioni Nazionali questi aspetti devono essere presi in considerazione. La Legge Nazionale che attua la *CPD* deve assicurare la libera circolazione e l'utilizzabilità sul Mercato dei prodotti da costruzione aventi la marcatura *CE*. La Legge Nazionale deve anche assicurare che tali prodotti, per l'impiego per il quale sono previsti, non siano intralciati da Regole o condizioni imposte da Organismi Pubblici o similari. Ciò potrebbe significare che le Specificazioni Tecniche Nazionali esistenti per l'utilizzo dei prodotti da costruzione, per esempio le Disposizioni di Progetto e di Installazione, devono essere emendate per consentire l'impiego dei prodotti a marcatura *CE*, tenendo conto dei livelli o delle classi di caratterizzazione del prodotto. Per permettere agli Stati Membri di avere ancora la giustificazione dei livelli di protezione all'interno della Legislazione comunitaria, la *CPD*

introduce classi di prestazione e di caratteristiche dei prodotti nelle Specificazioni Europee Armonizzate.

Le Classi di prestazione devono tenere conto dei diversi livelli dei requisiti essenziali riferiti alle Opere di costruzione nei vari Stati Membri (cfr. Articolo 3.2 della *CPD*).

Le Classi possono essere definite anche nei documenti interpretativi od all'interno dei Mandati al CEN/CENELEC od all'*EOTA* per la predisposizione di Specificazioni Tecniche. La Commissione stabilisce le classi dopo un esame da parte del Comitato Permanente per la costruzione ed una sua positiva votazione (ad esempio, le classi di reazione e resistenza al fuoco).

La Commissione ha preparato il "*Guidance Paper E*", denominato "Livelli e Classi nella *CPD*" per comunicare l'opinione comune della Commissione e degli Stati Membri su tale argomento.

Quando siano individuate delle Classi per talune caratteristiche di prodotti all'interno di Specificazioni Tecniche Europee, gli Stati Membri sono liberi di decidere quali di tali classi applicare all'interno del proprio Stato, ma non gli è consentito di introdurre o prescrivere classi differenti da quelle contenute nelle Specificazioni Tecniche Europee (cfr. Articolo 6.3 della *CPD*).

Gli Stati Membri sono obbligati ad assicurare che soltanto i prodotti idonei per un determinato impiego siano immessi sul Mercato, che sia consentita una libera circolazione a quelli recanti la marcatura *CE* e che i prodotti che ricadono sotto la *CPD*, ma che non rispondono ai suoi Requisiti, siano ritirati dal Mercato (Sorveglianza sul Mercato).

11 REQUISITI ESSENZIALI E DOCUMENTI INTERPRETATIVI

Mentre in altre direttive di prodotto i requisiti essenziali sono indirizzati ai prodotti stessi, nella *CPD* essi vengono riferiti alle "Opere" in uso, che sono costruite con dei "prodotti". (La sicurezza dei Lavoratori Edili non è materia della *CPD*: per tale argomento si applicano altre direttive o Specificazioni Tecniche Nazionali).

Per realizzare Opere che, in uso, rispondano ai requisiti essenziali, i prodotti devono essere idonei per l'impiego previsto.

I sei requisiti essenziali (RE) delle Opere, indicati in dettaglio nell'Allegato I della *CPD*, sono:

- resistenza meccanica e stabilità (RE n.1),
- sicurezza in caso d'incendio (RE n.2),
- igiene, salute ed ambiente (RE n.3),
- sicurezza in uso (RE n.4),
- protezione contro il rumore (RE n.5),
- risparmio energetico e ritenzione del calore (RE n.6).

Considerata una normale manutenzione dell'Opera, tutti questi Requisiti devono essere soddisfatti per una durata di vita economicamente ragionevole (durabilità delle caratteristiche prestazionali).

Da tali requisiti essenziali indirizzati alle Opere, vengono derivate le necessarie caratteristiche che i prodotti devono presentare per essere idonei per l'impiego previsto. Il collegamento tra i requisiti essenziali delle Opere e le Specificazioni Tecniche dei prodotti (noto in Europa come:

“funzione ponte”) è rappresentato dai “documenti interpretativi” (cfr. Articolo 12 della *CPD*). (cfr. anche Sez. A).

I documenti interpretativi devono:

- dare forma concreta ai requisiti essenziali e dettagliarli, per esempio, indicando classi e livelli;
- indicare la correlazione tra i requisiti essenziali delle Opere e le caratteristiche dei prodotti da costruzione;
- definire le caratteristiche dei prodotti che dovranno essere considerate nella definizione delle Specificazioni Tecniche di prodotto e, se del caso, le loro classi.

La Commissione ha pubblicato i documenti interpretativi sul Giornale Ufficiale delle Comunità Europee (cfr.. OJ serie C, N 62 del 28-2-1995).

12 SPECIFICAZIONI TECNICHE EUROPEE

Ai sensi della *CPD*, le norme tecniche di prodotto adottate dal CEN/CENELEC su Mandato della Commissione, una volta che ne sia stato pubblicato il riferimento sull'OJ sono considerate “Specificazioni Tecniche Europee” (Norme Armonizzate), così come i “Benestare Tecnici Europei” (ETA) rilasciati dagli Organismi Membri (AB) dell'*EOTA*.

Teoricamente esiste una terza tipologia di specificazioni tecniche indicata dalla *CPD* che ricade sotto la terminologia di “Specificazioni Tecniche Europee”: è quella delle “Norme Nazionali Riconosciute” in sede UE. Al momento attuale, tuttavia, non vi sono Specificazioni Tecniche Europee di questo tipo ed essendo verosimilmente difficile che se ne avranno in futuro, questa categoria non è ulteriormente considerata in questo Documento.

Per quanto concerne il campo di applicazione della *CPD*, la maggior parte delle Norme Tecniche Armonizzate è predisposta dal CEN (ed in taluni casi limitati, anche dal CENELEC, per argomenti tipicamente complementari e riguardanti soprattutto sistemi e componenti impiantistici).

La decisione in merito al fatto che un prodotto debba essere coperto da una Norma Tecnica Armonizzata di prodotto o da un Benestare Tecnico Europeo è assunta dalla Commissione, tenendo conto delle condizioni indicate nell'Articolo 8 della *CPD*.

Gli Stati Membri devono presumere che sono idonei all'impiego i prodotti da costruzione che rispettano i Requisiti delle Norme Armonizzate attinenti o quelli di un Benestare Tecnico Europeo (ETA) e che, per tale ragione, essendosi realizzate le condizioni inerenti l'Attestazione di conformità applicabili, si fregiano della marcatura *CE*.

13 PROCEDURE SPECIALI PER CERTI PRODOTTI A SCARSA RILEVANZA PER LA SICUREZZA

L'Articolo 4.4 della *CPD* stabilisce che quei prodotti a scarsa rilevanza per la salute e per la sicurezza possono dimostrare la loro idoneità all'impiego non attraverso una Norma Armonizzata od un Benestare Tecnico Europeo, ma soltanto attraverso una “Prova Iniziale di

Tipo” effettuata da un Organismo Notificato. La condizione di “scarsa rilevanza per la sicurezza” è indicata dal Sistema di attestazione della conformità, definito dalla Commissione, in questo caso si tratta dei Sistemi per i quali non è richiesta né una Certificazione di prodotto, né una Certificazione di Controllo del Processo di Fabbrica. Questa procedura è applicabile per quei Produttori che non utilizzano od utilizzano soltanto in parte una Specificazione Tecnica Europea esistente.

La Commissione ha elaborato il ‘*Guidance Paper I*’, denominato ‘*The application of Artiche 4.4 of the Construction Products Directive*’, che rappresenta l’interpretazione condivisa data all’argomento dalla Commissione stessa e dagli Stati Membri.

L’Articolo 4.5 della *CPD* si riferisce a quei prodotti da costruzione che rivestono un ruolo minore nei confronti della salute e della sicurezza. Se questi prodotti fanno riferimento a riconosciute “Regole dell’Arte”, ai sensi della *CPD*, il produttore può immetterli sul Mercato senza alcuna procedura speciale, attraverso una Dichiarazione di adeguatezza. I prodotti elencati dalla Commissione ai sensi dell’Articolo 4.5 della *CPD* non possono utilizzare la marcatura *CE*. Al momento attuale non è disponibile nessuna Lista di questo genere.

14 ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

La più importante pre-condizione per l’affissione della marcatura *CE* su un prodotto da costruzione è la Dichiarazione di conformità per quel prodotto, sottoscritta da parte del produttore. La Procedura di attestazione della conformità dipende da elementi differenti, che devono essere realizzati dal produttore sotto la propria diretta responsabilità od attraverso il coinvolgimento di un Organismo di Certificazione, di Ispezione o di un Laboratorio di Prova Notificati.

L’Allegato III della *CPD* elenca gli elementi che possono essere utilizzati per l’attestazione della conformità, inoltre i Sistemi di attestazione della conformità, i ruoli e le funzioni degli Organismi Notificati e gli obblighi per i Produttori sono dettagliati nel ‘*Guidance Paper K*’, denominato ‘*The attestation of conformity systems and the role and tasks of the notified bodies in the field of the Construction Products Directive*’.

Il Sistema di attestazione della conformità applicabile ad un prodotto o famiglia di prodotti è definito dalla Commissione, a seguito di una consultazione ed una votazione a “maggioranza qualificata” da parte del Comitato Permanente per la costruzione.

Tale Decisione, ai sensi dell’Articolo 13.4 della *CPD*, deve tenere conto:

- dell’importanza del ruolo giocato dal prodotto da costruzione in questione, rispetto ai requisiti essenziali, in particolare rispetto a quelli riguardanti la salute e la sicurezza,
- della natura del prodotto,
- dell’effetto della variabilità delle caratteristiche dei prodotti nei confronti della loro utilizzabilità durante la vita utile in esercizio,
- della potenzialità di dare luogo a difetti in fase di fabbricazione del prodotto.

Le Decisioni della Commissione sono pubblicate sul Giornale Ufficiale delle Comunità Europee (OJ) e sono obbligatorie per tutti i Produttori. (E’ normalmente disponibile anche una versione in lingua Italiana).

I Sistemi di attestazione della conformità decisi in tal modo per ogni prodotto da costruzione o famiglia di prodotti vengono indicati agli Organismi preposti alla redazione delle Specificazioni Tecniche Europee (CEN/CENELEC ed EOTA), all'interno dei Mandati e vengono da queste ulteriormente dettagliati.

Sistema	Compiti del Produttore	Compiti dell'Organismo Notificato	Base per l'affissione della Marcatura CE
4	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) Controllo del processo di Fabbrica (FPC).		Dichiarazione di Conformità del Produttore
3	Controllo del processo di Fabbrica (FPC).	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT).	Dichiarazione di Conformità del Produttore
2	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT) Controllo del processo di Fabbrica (FPC).	Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC) sulla base di un'Ispezione Iniziale.	Dichiarazione di Conformità del Produttore accompagnata dalla Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC)
2+	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT). Controllo del processo di Fabbrica (FPC). Prove su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.	Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC) sulla base di un'Ispezione Iniziale, di una sorveglianza continua, della valutazione e dell'approvazione del Controllo del processo di Fabbrica.	Dichiarazione di Conformità del Produttore accompagnata dalla Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (FPC)
1	Controllo del processo di Fabbrica (FPC). Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT). Ispezione iniziale della Fabbrica e del Controllo del processo di Fabbrica (FPC). Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del Controllo del processo di Fabbrica.	Dichiarazione di Conformità del Produttore, accompagnata dal Certificato di Conformità del Prodotto
1+	Controllo del processo di Fabbrica (FPC). Prove ulteriori su campioni di Prodotto secondo un programma di prove definito.	Prove iniziali di Tipo sul Prodotto (ITT). Ispezione iniziale della Fabbrica e del Controllo del processo di Fabbrica (FPC). Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del Controllo del processo di Fabbrica. Prove di verifica di campioni prelevati in Fabbrica, sul Mercato o in cantiere.	Dichiarazione di Conformità del Produttore, accompagnata dal Certificato di Conformità del Prodotto

I sistemi di Attestazione della Conformità secondo la CPD

15 IL COMITATO PERMANENTE PER LA COSTRUZIONE (SCC)

Un importante ruolo nell'attuazione delle disposizioni della *CPD* è svolto dal Comitato Permanente per la costruzione.

I Membri del *SCC* sono i Rappresentanti degli Stati Membri e la presidenza è assicurata da un Rappresentante della Commissione. Possono essere invitati alle riunioni, in qualità di osservatori, anche i Rappresentanti degli Stati *EFTA*, così come quelli delle Federazioni Europee delle Imprese di costruzione e delle Industrie di settore, del *CEN* (e del *CENELEC*) e dell'*EOTA*, degli Organismi Notificati e dei Paesi candidati all'ingresso nell'UE, che sono già in fase di negoziato.

Il Comitato Permanente per la costruzione può prendere in esame qualsiasi argomento correlato all'attuazione ed all'applicazione pratica della *CPD*. Gli argomenti trattati erano inizialmente tecnicamente istruiti nel "Gruppo Preparatorio" (*PG*) del *SCC*, che era composto da esperti degli Stati Membri e da esperti invitati provenienti dall'ambito imprenditoriale ed industriale, così come dagli Organismi Europei che redigono le Specificazioni Tecniche Europee. In tempi recenti tale Gruppo Preparatorio non è stato più utilizzato.

Alcuni dei temi principali trattati nel recente passato dallo *SCC* hanno riguardato:

- l'emissione dei documenti interpretativi,
- la definizione dei Mandati agli Organismi Europei richiesti di redigere le Specificazioni Tecniche Europee, cioè *CEN* (e *CENELEC*) ed *EOTA*,
- la decisione sui Sistemi di attestazione della conformità per i differenti prodotti da costruzione o famiglie di prodotti,
- la redazione dei "*Guidance Paper*" (Documenti Guida) per definire la comune interpretazione degli Stati Membri e della Commissione per particolari argomenti attinenti l'attuazione e l'applicazione pratica della *CPD*,
- la definizione delle classi di requisiti in tema di sicurezza all'incendio (euroclassi), ecc.

In generale il Comitato Permanente per la costruzione ha un ruolo consultivo nei confronti della Commissione, tuttavia, in relazione ad alcuni argomenti indicati nella *CPD*, esso riveste funzioni di Organismo di regolamentazione.

Gli argomenti che rientrano in quest'ultima area sono:

- l'approvazione dei documenti interpretativi,
- la definizione delle classi di requisiti,
- la decisione sui Sistemi di attestazione della conformità,
- il riconoscimento di Specificazioni Tecniche Nazionali (in sostituzione di Specificazioni Tecniche Europee).

La frequenza normale delle riunioni del Comitato Permanente per la costruzione è di quattro volte l'anno, in funzione dei carichi di lavoro.

16 LA TRASPOSIZIONE DELLA CPD NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

La direttiva prodotti da costruzione è indirizzata agli Stati Membri.

Essa è obbligatoria per ciascuno Stato Membro e deve essere trasposta (cioè resa attuativa) nel corpo Legislativo o Regolamentare Nazionale, entro 30 mesi dalla data della notifica avvenuta da parte della Commissione. In Italia il recepimento della *CPD* è avvenuto in base alla Legge

comunitaria del 1992 (nota come Legge La Pergola), tramite il DPR n. 246 del 21-4-1993 ed il successivo DPR n. 499 del 10-12-1997, che ha considerato l'avvenuto successivo emendamento alla CPD.

Un terzo ed ultimo emendamento ha, non fondamentalmente come il secondo, ulteriormente modificato la CPD (cfr. OJ L 284, del 31-10-2003 "Regolamento CE n. 1882/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE").


La modalità di trasposizione può essere scelta da ciascuno Stato Membro, ma lo scopo della direttiva deve essere assicurato.

Molti Stati Membri hanno trasposto la *CPD* riformulandola in forma di Legge Nazionale (ad esempio Italia, Germania, ecc.), la Danimarca, viceversa, l'ha mantenuta nel suo testo originale, parola per parola.

La Disposizione di Legge o la Regolamentazione Nazionale che traspone la *CPD* deve essere anticipatamente comunicata alla Commissione, che deve verificarne la conformità al testo originale della *CPD*.

All'atto della trasposizione della *CPD*, gli Stati Membri non devono soltanto assicurare contemporaneamente la libera circolazione e la possibilità di immettere sul Mercato i prodotti da costruzione che affiggono la marcatura *CE* ed assumere provvedimenti affinché l'utilizzo dei prodotti per l'impiego previsto non sia ostacolato, ma devono anche emettere Regolamentazioni per definire quegli strumenti che la direttiva prodotti da costruzione richiede. Ad esempio:

- designare, ai sensi dell'art. 10 della CPD, gli Organismi che sono autorizzati al rilascio del Benestare Tecnico Europeo (in Inglese, *Approval Body*, in sigla *AB*),
- comunicare l'elenco degli *Approval Body* alla Commissione ed agli altri Stati Membri,
- autorizzare e notificare, ai sensi dell'art. 18 della CPD, gli Organismi di Certificazione (di prodotto e di Controllo del Processo di Fabbrica), gli Organismi di Ispezione ed i Laboratori di Prova per l'attestazione della conformità (in Inglese, *Notified (Approved) Body*, in sigla *NB*),
- definire un sistema di verifica che, a determinate frequenze, sia in grado di assicurare che gli Organismi di Certificazione (di prodotto e di Controllo del Processo di Fabbrica), gli Organismi di Ispezione ed i Laboratori di Prova mantengano nel tempo i requisiti di cui all'Allegato IV della *CPD*,
- pubblicare la traduzione delle Guide Tecniche dell'*EOTA* (ETAG) nella lingua del proprio Paese,
- stabilire un sistema in grado di assicurare che la marcatura *CE* sia utilizzata correttamente (Sorveglianza di Mercato).



ARGOMENTI IN DETTAGLIO

SEZIONE A - DOCUMENTI INTERPRETATIVI

A.1 Format

Sono già stati in precedenza ricordati (cfr.§11) il ruolo e la funzione dei documenti interpretativi (*bridge function*), consistenti nel derivare dai requisiti essenziali delle Opere, le necessarie caratteristiche che i prodotti da costruzione devono possedere.

Tutti i sei documenti interpretativi sono predisposti secondo il medesimo Format, la cui struttura generale è la seguente:

1-Generalità

1.1-Finalità e scopo

1.2-Livelli e classi dei requisiti essenziali e delle relative prestazioni di prodotto

1.3-Significato dei termini generali utilizzati nello specifico Documento Interpretativo

2-Chiarimento del requisito essenziale

2.1-Significato dei termini utilizzati nel documento

2.2-Altri termini specifici

3-Base per la verifica del soddisfacimento del requisito essenziale

3.1-Generalità

3.2-Azioni

3.3-Verifica del requisito essenziale

4-Specificazioni Tecniche Europee e Guide per il Benestare Tecnico Europeo

5-Durata di vita, durabilità

5.1-Durata di vita delle Opere di costruzione in relazione al requisito essenziale

5.2-Durata di vita dei prodotti da costruzione in relazione al requisito essenziale

A.2 Esempificazione

A mero titolo esemplificativo, per spiegare la “funzione di collegamento” che i documenti interpretativi giocano nel rapporto tra i requisiti essenziali stabiliti nella *CPD* per le Opere ed i requisiti che definiscono le proprietà caratteristiche dei prodotti idonei a rispondere ai Requisiti delle Opere, ci si riferisce, qui di seguito, al caso del Documento Interpretativo (ID6) sul requisito essenziale “Risparmio energetico e ritenzione del calore” (RE n.6).

Il requisito essenziale, così come definito nella *CPD*, è molto generale:

“Le Opere di costruzione ed i loro impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione devono essere progettati e costruiti in modo che la quantità di energia richiesta in uso sia minima, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo e degli occupanti.”

Il Paragrafo 3.3 del Documento Interpretativo ID6 elenca cinque opzioni a differente livello di complessità per esprimere questi requisiti, identificati dagli Stati Membri:

- L’opzione 1 fornisce disposizioni soltanto per le caratteristiche delle materie prime (ad esempio, resistenza termica dei materiali isolanti).
- L’opzione 2 fornisce disposizioni riguardo alle caratteristiche delle materie prime e dei componenti (ad esempio, resistenza termica di pareti, pavimenti, porte e finestre).
- L’opzione 3 fornisce disposizioni per l’Opera nel suo insieme (ad esempio, perdite di calore di un edificio per trasmissione).
- Nell’opzione 4 questo sistema è ulteriormente sviluppato e porta infine, all’opzione 5, che fornisce disposizioni per la fornitura prevista di energia in un impianto tecnico per assicurare una prestazione termica definita in un’Opera (ad esempio, il consumo energetico di riscaldamento/condizionamento atteso).

Nel Paragrafo 4.2 del Documento Interpretativo ID6 si afferma che gli Stati Membri devono utilizzare una di queste opzioni od una loro combinazione per regolare il consumo energetico.

Nel Paragrafo 4.3 vengono indicate quelle caratteristiche delle materie prime, dei componenti e dei sistemi per le quali dovranno essere definiti degli specifici requisiti nelle Specificazioni Tecniche, necessari per consentire agli Stati Membri di operare concretamente la propria funzione di regolamentazione (ad esempio, la conduttività termica, il potere calorico specifico, la permeabilità all’aria, la trasmittanza e l’assorbimento delle radiazioni solari, ecc.).

A.3 Classi di prestazione

Nel Paragrafo 1.2 dei documenti interpretativi si distingue tra le classi di prestazione dei prodotti che sono giustificate da ragioni derivanti dall’applicazione dell’Articolo 3.2 della *CPD* (ad esempio, a causa delle differenti condizioni climatiche o dei diversi livelli di protezione, ecc.) e quelle che possono essere utilizzate in fase di definizione delle Specificazioni Tecniche per facilitare i Produttori e gli acquirenti a relazionare la prestazione di prodotto al suo impiego previsto, oppure a definire un prodotto attraverso le sue caratteristiche.

Le Classi di Prestazione derivanti dall’Articolo 3.2 della *CPD* sono obbligatorie per gli Stati Membri, che devono tassativamente riferirsi soltanto ad esse nelle proprie Leggi o Regolamentazioni.

Le altre Classi di Prestazione possono essere utilizzate nella definizione delle condizioni contrattuali tra produttore ed acquirente, nelle offerte, per l’indicazione delle caratteristiche del prodotto su etichette ed imballaggi, così come nei documenti informativi che accompagnano la marcatura *CE* (cfr. il “*Guidance Paper E*” riguardante “Livelli e classi”).

Al momento le Classi di Prestazione obbligatorie che sono state stabilite riguardano soltanto la “Reazione al fuoco” e la “Resistenza all’incendio” (note come euroclassi).

Le Classi di Prestazione dei prodotti concernenti la Reazione al fuoco sono definite nella Decisione della Commissione 94/611/CE del 16-9-1994 (OJ L241). Tale classificazione spazia dall’Euro Classe “A1” (incombustibile), all’Euro Classe “F” (nessuna prestazione richiesta). Tale Decisione ha subito successive revisioni/integrazioni (Decisione 2000/147/EEC e Decisione 96/603/EEC) che specificano maggiormente i metodi di prova applicabili, i criteri di classificazione, ecc. per tutti i prodotti da costruzione, anche quelli inizialmente non contemplati. Le Classi di Prestazione dei prodotti (ad esempio, i componenti) riguardanti la Resistenza all’incendio vengono classificate in dettaglio nel Documento Interpretativo ID2.

I criteri fondamentali utilizzati per caratterizzare la Resistenza all’incendio di un prodotto sono:

- la capacità di resistenza ai carichi simbolo “R”
- l’integrità simbolo “E”
- l’isolamento simbolo “I”
- la prestazione “tempo”, espressa in minuti, nei seguenti intervalli: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 e 360.

Pertanto, una parete classificata “REI 90” possiede, con riferimento al risultato di una prova effettuata, una capacità minima di resistenza ai carichi durante una prova d’incendio, di 90 minuti. L’integrità dura almeno per il medesimo periodo di tempo e la temperatura della superficie della parete opposta a quella dell’incendio, anch’essa almeno per 90 minuti, si mantiene inferiore a quella limite.

A.4 Durata di vita

Il Paragrafo 5 dei documenti interpretativi stabilisce che spetta agli Stati Membri, qualora lo ritengano necessario, definire misure concernenti la durata di vita che possa essere considerata ragionevole per ogni tipo di Opera.

Per consentire ai progettisti ed ai vari operatori coinvolti di scegliere i prodotti idonei in relazione alla durata di vita utile o richiesta, il Paragrafo 5.2 dei documenti interpretativi richiede agli Organismi che hanno il compito di redigere le Specificazioni Tecniche Europee di indicare in esse la durata di vita. Tale durata di vita utile non può essere interpretata in alcun caso come garanzia di durabilità di un prodotto.

La durata di vita utile è definita dai documenti interpretativi come: “periodo di tempo in cui la prestazione delle Opere è mantenuta a livelli compatibili con il soddisfacimento dei requisiti essenziali”.

Né la *CPD*, né i documenti interpretativi forniscono regole generali o criteri di specificazione per la scelta della durata di vita utile, da definire all’interno delle Specificazioni Tecniche Europee. A tale proposito l’*EOTA* ha indipendentemente elaborato un proprio criterio di riferimento, che può essere applicato nella redazione di un Benestare Tecnico Europeo o di una sua Guida.

In base ad esso, la Commissione e gli Stati Membri hanno successivamente adottato il “*Guidance Paper F*”, denominato “*Durability and the Construction Products Directive*”.

ARGOMENTI IN DETTAGLIO

SEZIONE B - NORME EUROPEE (EN)

B.1 Organizzazione e procedure del CEN

L'Organismo di normazione Europea è denominato "CEN". Il suo Segretariato Generale ha sede a *Brussels*. In maniera separata la normazione europea d'ambito elettromeccanico fa riferimento al "CENELEC" e quella concernente le Telecomunicazioni all'*ETSI*.

Sono Membri del CEN gli Organismi Nazionali di normazione dell'Europa Occidentale e Centrale, cioè: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia (attraverso l'UNI), Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera.

Sono Membri "Affiliati" al CEN gli Organismi di normazione Nazionali di alcuni Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale, quali: Albania, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Turchia ed Ungheria.

Sono considerate Membri "Associati" a titolo diverso, le Federazioni/Associazioni Imprenditoriali ed Industriali Europee (ad esempio, la *FIEC*, per le Imprese).

I Membri possono partecipare a tutte le attività del CEN, ed in particolare all'Assemblea Generale, con diritto di voto, mentre i Membri Affiliati ed Associati non godono di quest'ultimo diritto.

Organizzativamente il CEN è strutturato con un *Administrative Board* ed un *Technical Board*, dei quali è responsabile un *Management Committee* (composto dal Presidente, dal Segretario Generale e da tre Vice-Presidenti).

L'elaborazione delle Norme del CEN è compito delle Commissioni Tecniche (in Inglese, *CEN Technical Committee, TC*). Tutti i Membri sono richiesti di partecipare alle attività di queste Commissioni attraverso delegati nazionali o proprie delegazioni. Le Commissioni possono organizzarsi in sotto-Commissioni (sigla in Inglese, *SC*) ed in Gruppi di Lavoro (sigla in Inglese, *WG*) per taluni specificati argomenti e/o compiti. I Membri dei Gruppi di Lavoro sono in genere esperti, nominati dal *TC*.

L'attività finale dei *TC* si concretizza in:

- Progetti di Norma Europea (sigla in Inglese, *prEN*),
- Norme Europee (sigla in Inglese, *EN*).

In casi speciali vengono anche prodotti altri tipi di documenti tecnici:

- Pre-Norme Europee (sigla in Inglese, *ENV*),
- Documenti di Armonizzazione (sigla in Inglese, *HD*),
- Rapporti CEN (sigla in Inglese, *CR*).

Durante l'elaborazione di questi documenti, le Parti non rappresentate nelle Commissioni Tecniche hanno diverse opportunità per fornire contributi alla stesura, sia contattando i Gruppi di Consultazione (in Inglese, *Mirror Group*) Nazionali, sia attraverso le Organizzazioni Europee di rappresentanza Industriali, sia fornendo commenti durante il periodo nel quale, prima della definitiva approvazione, il documento viene sottoposto ad "inchiesta pubblica".

B.2 Norme Europee (EN) e CPD

In base ai principi del Nuovo Approccio, della CPD e delle direttive sugli Appalti Pubblici, la normazione Europea assume un'importanza speciale. In generale, le Norme Europee "normali", trasposte nella Normativa Tecnica Nazionale, hanno lo *status* di Raccomandazioni o di Specificazioni volontarie, e divengono obbligatorie soltanto quando vengono richiamate in un contratto od in un atto amministrativo (cfr. richiamate per Legge) o legale particolare. Viceversa, ai sensi della CPD e delle altre direttive di Nuovo Approccio, le Norme Europee Armonizzate divengono obbligatorie, in particolare per le Amministrazioni degli Stati.

Le Norme Europee "Armonizzate" sono quelle norme per le quali, ai sensi delle direttive di Nuovo Approccio, la Commissione ha conferito un Mandato al CEN/CENELEC per la loro elaborazione. Secondo la CPD, tali Mandati si riferiscono a Norme di prodotto ed alle relative Norme riguardanti i Metodi di Prova e le classificazioni.

Nei documenti interpretativi si distingue perciò tra "Norme-A" e "Norme-B".

- Le "Norme-A", sono norme che concernono la progettazione e l'esecuzione di Edifici e di Opere di Ingegneria Civile. Queste norme dovrebbero essere prese in considerazione nello scopo della CPD per il ravvicinamento delle Leggi, delle Regolamentazioni e dei Provvedimenti Amministrativi, per esempio previo richiamo nelle Specificazioni Tecniche Nazionali. Appartengono a questa categoria gli "Eurocodici" per la progettazione e la sicurezza di strutture in metallo, calcestruzzo, legno e muratura. Al momento, in Italia, gli Eurocodici (che sono disponibili come EN) non sono ancora stati resi obbligatori.
- Le "Norme-B", sono norme di prodotto che specificano le caratteristiche di un prodotto da costruzione o per una famiglia di prodotti da costruzione il soddisfacimento dei requisiti essenziali. Esse includono anche Metodi di Prova, Criteri di conformità ed attestazione della conformità.

In aggiunta a queste due categorie, si annoverano anche le "Norme-Bh", che sono elaborate per metodi di prova di carattere "orizzontale", per esempio i Metodi di Prova che si applicano ad un'ampia gamma di prodotti, come quelli che riguardano la Reazione al Fuoco.

I Mandati per la preparazione delle Norme di prodotto assegnati dalla Commissione nei confronti del CEN/CENELEC devono assicurare che la qualità delle Norme sia adeguata ed utile per il raggiungimento degli obiettivi della CPD e che esse tengano conto di tutte le caratteristiche di prodotto che sono riportate nelle Regolamentazioni degli Stati Membri per ogni singolo prodotto, laddove notificate da questi ultimi all'atto della definizione del Mandato.

Infatti un Mandato si può originare soltanto se, in almeno uno degli Stati Membri, esiste almeno una caratteristica regolamentata inerente un determinato prodotto da costruzione.

Oltre agli aspetti contrattuali generali ed alle regole procedurali indirizzate agli "Specificatori", i Mandati contengono quattro Allegati, nei quali sono dettagliati specificatamente gli argomenti che dovranno essere normalizzati. In particolare:

- L'Allegato 1, elenca i prodotti, ed i materiali di cui essi sono composti.
- L'Allegato 2, elenca le caratteristiche di prodotto che devono essere considerate per ogni prodotto, per il soddisfacimento dei differenti requisiti essenziali.
- L'Allegato 3, elenca i dettagli del Sistema di attestazione della conformità che si deve applicare per ogni prodotto, tenuto conto della relativa Decisione della Commissione, pubblicata sul Giornale Ufficiale delle Comunità Europee (OJ).

- L'Allegato 4, elenca le sostanze pericolose che possono essere presenti nei prodotti da costruzione e per le quali sono conosciute restrizioni o proibizioni all'uso d'ambito Europeo o di carattere Nazionale.

A supporto della *CPD* la Commissione ha finora emesso Mandati per qualche centinaio di prodotti o famiglie di prodotti (oltre 650), avendo per ciascuna di esse consultato il Comitato Permanente per la costruzione e specificato il Sistema di attestazione della conformità applicabile.

Sulla base di un Mandato, il *TC* del *CEN* competente predispone una risposta al Mandato stesso, che consiste in un Programma di Lavoro ed in un elenco dei prodotti che saranno oggetto di una Norma ed, eventualmente, avanza proposte per integrare le caratteristiche indicate o le Classi di Prestazione previste.

Questo Programma viene trasmesso alla Commissione per essere approvato e la sua approvazione costituisce la definizione finale di un Mandato e genera l'emissione della relativa Decisione che, dunque, rappresenta un elemento conoscitivo importante, in quanto può modificare in parte il Mandato originale.

Un Mandato richiede che le Norme Armonizzate di prodotto contengano i seguenti Paragrafi:

- 1-Scopo e campo di applicazione della Norma,
- 2-Descrizione dettagliata del prodotto o della famiglia di prodotti ed il relativo singolo impiego previsto,
- 3-Definizione delle caratteristiche del prodotto, ai sensi dell'Allegato 2 del Mandato,
- 4-Metodi di Calcolo o Metodi di Prova, oppure riferimento ad una Norma per la verifica delle caratteristiche,
- 5- Caratteristiche essenziali che devono essere indicate all'interno dell'etichettatura che accompagnerà la marcatura *CE*,
- 6-Classi o Livelli delle varie caratteristiche di prodotto, particolarmente nel caso in cui ciò sia richiesto all'interno del Mandato,
- 7-Sistemi di attestazione della conformità, così come richiesto nel Mandato, e specifiche disposizioni per l'Attestazione della conformità.

Inoltre la Norma Armonizzata deve contenere:

Un "Allegato ZA" che identifica i Paragrafi della Norma che appartengono alla parte "armonizzata" e che specifica i Paragrafi che, eventualmente, devono essere considerati soltanto di volontaria applicazione (non è detto, infatti, che l'interno contenuto di una Norma emessa dal *CEN* "sotto Mandato" debba essere considerato "armonizzato" e, dunque, obbligatoriamente applicabile). La norma contiene anche la data di ritiro delle Norme Nazionali in conflitto (in Inglese, la sigla è *DOW*), ma ciò non va confuso con quanto è analogamente previsto (con la medesima sigla) all'atto dell'*endorsement* sull'*OJ*. Nel primo caso ci si riferisce alle parti che permangono in regime volontario ed il "messaggio" è indirizzato agli Organismi di normazione nazionali; nel secondo, viceversa, viene indicata la data successivamente alla quale quanto previsto nell'Allegato ZA e la conseguente Marcatura *CE* divengono obbligatori per chi immette sul Mercato dell'UE il prodotto da costruzione in questione.

Un Mandato richiede anche ai Membri del *CEN* di invitare i Rappresentanti degli Organismi Governativi degli Stati Membri a partecipare al processo di normazione per assicurare che i loro interessi siano presi in considerazione e per evitare "dimenticanze" nel contenuto delle Norme che potrebbero successivamente portare gli Stati Membri a lamentarsi ed, alla fine, ad utilizzare la "Clausola di Salvaguardia".

La Commissione segue l'attività di normazione "sotto Mandato" attraverso i cosiddetti "Consulenti CEN" (in Inglese, *CEN Consultant*), che devono supportare i vari *TC* nella messa a punto dei Programmi di Lavoro, nella redazione dei progetti di norma, assicurandosi che siano in linea con il relativo Mandato ed orientandoli, attraverso la predisposizione di appropriati pareri. Al termine dei lavori, i Consulenti *CEN* valutano se la norma risponde al Mandato, mediante la predisposizione di una relazione che viene indirizzata al Segretariato Generale del CEN ed alla Commissione.

Quando una Norma Europea di prodotto è stata definitivamente approvata secondo le procedure del *CEN*, sentito il parere del Comitato Permanente per la costruzione, la Commissione ne pubblica il riferimento, secondo quanto specificato nell'Allegato ZA, sul Giornale Ufficiale delle Comunità Europee (*OJ*) per informare gli Stati Membri ed ogni parte interessata che tale Norma Europea di prodotto è da considerarsi una Specificazione Tecnica Europea Armonizzata, ai sensi dell'Articolo 4.2 della *CPD*.

Qualora uno Stato Membro ritenga che una Norma Armonizzata non ottemperi alla *CPD*, deve informarne la Commissione, specificando le motivazioni. La Commissione porta il caso all'attenzione del Comitato Permanente per la costruzione per riceverne un'opinione ed, in funzione di questa, pubblica un'appropriata informazione sul Giornale Ufficiale delle Comunità Europee (*OJ*).

Anche per le Specificazioni Tecniche Europee Armonizzate, una volta approvate dalla Commissione, che ne pubblica il riferimento sul Giornale Ufficiale delle Comunità Europee, esiste un periodo di "coesistenza" (in Inglese, *Transitional Period*) che ha lo scopo di consentire alle parti interessate (Stati Membri e produttori) di prepararsi agli adempimenti obbligatori previsti. Questo periodo è suddiviso in due fasi temporali sequenziali: la prima ha una durata di 9 mesi ed è riferita particolarmente agli Stati Membri che devono ritirare ogni Regolamentazione Nazionale inerente o contraddittoria; la seconda ha una durata di 12 mesi (eccezionalmente incrementabile per decisione della Commissione, su motivata richiesta). In questo periodo i produttori possono incominciare a richiedere l'Attestazione della conformità agli NB (se previsto), che devono obbligatoriamente possedere alla scadenza di questo periodo, stante la necessità di predisporre la propria Dichiarazione di conformità e di affiggere la marcatura *CE* per poter commercializzare il proprio prodotto nel Mercato Europeo. Una parziale eccezione è rappresentata per i prodotti riferiti all'ambito EOTA. In questo caso la seconda parte del periodo è doppia (24 mesi) in quanto i produttori devono precedentemente richiedere ed ottenere l'emissione del proprio ETA. In questo caso, inoltre, l'informazione in merito alle scadenze del periodo di coesistenza è pubblicata sull'*OJ* all'atto dell'informativa sulla disponibilità dell'*ETAG* inerente.

ARGOMENTI IN DETTAGLIO

SEZIONE C - BENESTARE TECNICO EUROPEO (ETA)

C.1 Definizione

L'Articolo 8.1 della *CPD* definisce il "Benestare Tecnico Europeo" (in Inglese, *European Technical Approval*, in sigla *ETA*) come: "Valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'uso di un prodotto da costruzione per uno specifico impiego, basata sul soddisfacimento dei requisiti essenziali dell'Opera di costruzione nella quale il prodotto deve essere incorporato."

C.2 Organizzazione dell'EOTA

Ai sensi dell'Articolo 10 della *CPD*, gli Stati Membri sono tenuti a comunicare alla Commissione gli Organismi (in Inglese, *Approval Body*) che hanno abilitato al rilascio degli *ETA*. Questi, secondo l'Allegato II della *CPD*, devono attivare un'Organizzazione per il coordinamento dei lavori, in stretta cooperazione con la Commissione.

A tale scopo, nel 1990, è stata fondata l'*EOTA*, *European Organisation for Technical Approvals*, Organismo senza fini di lucro, il cui Segretariato Generale ha sede a *Brussels*.

Tutti gli Stati Membri hanno provveduto a nominare propri Organismi, talvolta più di uno, ed in questo ultimo caso, all'interno dell'*EOTA*, uno di essi svolge le funzioni di "portavoce", ma tutti hanno il diritto di partecipare all'Assemblea Generale (in Inglese, *Plenary Meeting*).

Con particolare riguardo alle problematiche politiche e finanziarie, all'interno dell'*EOTA*, la sede delle decisioni è la Commissione Esecutiva (in Inglese, *Executive Commission*), che è composta dai Responsabili degli Organismi che ricoprono il ruolo di "portavoce". Per il coordinamento delle attività tecniche dell'*EOTA*, la competenza è del Comitato Tecnico (in Inglese, *Technical Board*), che è anche responsabile dell'attivazione di appositi Gruppi di Lavoro su argomenti specifici, in genere mirati alla predisposizione di "Guide per il Benestare Tecnico Europeo (*ETA*)" (in Inglese, *European Technical Approval Guidelines*, in sigla *ETAG*) per consentire agli Organismi Membri dell'*EOTA* di rilasciare Benestare Tecnici Europei "sotto Guida" ai sensi dell'articolo 11.1 della *CPD*.

Partecipano, in qualità di osservatori, al *Technical Board* ed ai Gruppi di Lavoro la Commissione, le Federazioni Europee di rappresentanza Industriale, come quelle Professionali e degli Imprenditori, nonché i rappresentanti dei Paesi candidati all'ingresso nell'UE, mentre le Associazioni similari d'ambito Nazionale possono fornire il proprio contributo nella stesura dei documenti attraverso la partecipazione ai Gruppi di Consultazione (in Inglese, *Mirror Group*) Nazionali, organizzati dai Membri Nazionali dell'*EOTA*.

Per specifici argomenti è possibile costituire anche dei *Project Group*.

Paese	Istituto	Sigla
Austria	(* ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK	(OIB)
Belgio	(* BUtgb-DIRECTIE GOEDKEURING EN VOORSCHRIFTEN - UBAtc-AGRÉMENT ET SPÉCIFICATIONS	(DGV) - (DAS)
Rep. Ceca	(* TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.	(TZUS)
	CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTIVI a.s.	(CSI)
Danimarca	(* ETA-DANMARK A/S	
Estonia	(* TALLINNA TEHNIKAULIKOOL	(TUT)
Finlandia	(* VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS	(VTT)
Francia	(* CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT	(CSTB)
	SERVICE D'ETUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES	(SETRA)
Germania	(* DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK	(DIBt)
Grecia	(* HELLENIC ORGANIZATION FOR STANDARDISATION	(ELOT)
Ungheria	(* ÉPÍTÉSÜGYI MINOSÉGELLENORZO INNOVÁCIÓS KHT	(ÉMI Kht)
Islanda	(* THE ICELANDIC BUILDING RESEARCH INSTITUTE	(IBRI)
Irlanda	(* IRISH AGRÉMENT BOARD - NATIONAL STANDARDS AUTHORITY OF IRELAND	(IAB)
Italia	(* SERVIZIO TECNICO CENTRALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE LL. PP.	(STC)
	CENTRO STUDI ED ESPERIENZE ANTINCENDI DELL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	(CSEA)
	ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE	(ITC)
Lettonia	(* ETA-LATVIA	
Lituania	(* STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS	(SPSC)
Lussemburgo	LABORATOIRE DES PONTS ET CHAUSSÉES	
Paesi Bassi	(* STICHTING BOUWKWALITEIT	(SBK)
	INTRON CERTIFICATIE BV	
Norvegia	(* NORWEGIAN BUILDING RESEARCH INSTITUTE	(NBI)
Polonia	(* INSTITUT TECHNIKI BUDOWLANEJ	(ITB)
Portogallo	(* LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL	(LNEC)
Slovacchia	(* TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY	(TSUS)
Slovenia	(* ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE	(ZAG)
Spagna	(* INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION EDUARDO TORROJA	(IETcc)
	INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIO DE CATALUNYA	(ITeC)
Svezia	(* SWEDISH INSTITUTE FOR TECHNICAL APPROVAL IN CONSTRUCTION	(SITAC)
Regno Unito	(* BRITISH BOARD OF AGRÉMENT	(BBA)
	BRE CERTIFICATION Ltd., Inc. BRE CERTIFICATION, LPCB & WIMLAS	
	UK CARES	
	BM TRADA CERTIFICATION LIMITED	
	WARRINGTON CERTIFICATION LIMITED	

Gli attuali membri dell'EOTA: il segno () indica l'Organismo che funge da portavoce*

C.3 Determinazione dei prodotti da costruzione soggetti ad *ETA*

L'*EOTA* non è libero di determinare da solo per quali prodotti da costruzione possa essere rilasciato un Benestare Tecnico Europeo (*ETA*). Tale argomento è disciplinato dall'Articolo 8 (punti 2 e 3) della *CPD*, che fornisce il riferimento legale e, secondo il quale, un *ETA* può essere rilasciato:

- a prodotti per i quali non esista ancora né una Specificazione Tecnica Europea Armonizzata, né una Specificazione Tecnica Nazionale Riconosciuta, né un Mandato per l'elaborazione di una Norma Armonizzata, e per i quali la Commissione abbia ritenuto che una Norma non possa, o non possa ancora, essere elaborata.
- a prodotti che differiscono significativamente da una Specificazione Tecnica Europea Armonizzata oppure da una Specificazione Tecnica Nazionale Riconosciuta (in termini costitutivi o per destinazione d'uso).
- In casi speciali, a prodotti per i quali esiste un Mandato per l'elaborazione di una Norma Armonizzata o per i quali la Commissione abbia deciso che una Norma Armonizzata possa essere elaborata, se la Commissione ha autorizzato l'*EOTA* a procedere "in deroga" (ad esempio, laddove, considerati i tempi previsti per la disponibilità della Norma, non sembri appropriato attendere tanto).

Una Decisione in merito all'opportunità di intraprendere la strada di un *ETA* per un prodotto da costruzione od una famiglia di prodotti è presa in considerazione e discussa soltanto se almeno un produttore ha avanzato una domanda di *ETA* per il proprio prodotto. La Decisione spetta alla Commissione, previa consultazione del Comitato Permanente per la costruzione.

C.4 Procedura di rilascio di un *ETA*

Il rilascio di un *ETA* deve essere basato su prove, verifiche del prodotto e valutazione del FPC nei confronti dei requisiti essenziali della *CPD* e dei documenti interpretativi riferiti allo specifico prodotto da costruzione.

L'Articolo 9 della *CPD* stabilisce due differenti possibilità di rilascio di un *ETA*, basate su procedure di valutazione diverse. La Decisione, in merito alla scelta della forma procedurale che deve essere rispettivamente seguita dall'*EOTA* o dal suo *Approval Body*, spetta alla Commissione.

La prima possibilità è data dall'Articolo 9.1 della *CPD*, che richiede, quale base per il rilascio di un *ETA*, l'esistenza di una Guida per l'*ETA* (in Inglese ed in sigla, *ETAG*). Tale Guida deve essere stata elaborata dall'*EOTA* sulla base di un Mandato della Commissione. Il Mandato definisce: il prodotto da costruzione, l'impiego previsto per il prodotto, le caratteristiche del prodotto che devono essere definite nella Guida, le Classi od i Livelli di Prestazione del prodotto qualora richiesti nei documenti interpretativi o stabilite dal Comitato Permanente per la costruzione, ed il Sistema che deve essere applicato per l'attestazione della conformità.

La seconda possibilità per il rilascio di un *ETA* è descritta nell'Articolo 9.2 della *CPD* per quei casi nei quali non sia disponibile un *ETAG*. In tale caso la valutazione del prodotto da costruzione da parte dell'*Approval Body* al quale è stata rivolta la domanda da parte del produttore deve riferirsi direttamente ai requisiti essenziali della *CPD* ed ai documenti interpretativi. La decisione circa la scelta della procedura che deve essere seguita dall'*EOTA* o dall'*Approval Body* spetta alla Commissione. Infine, l'*Approval Body* che istruisce l'*ETA* deve

obbligatoriamente ottenere il consenso di tutti gli altri *Approval Body* alla proposta di *ETA*, prima del suo rilascio.

Tutte le disposizioni che devono essere osservate da chi richiede un *ETA* e da parte degli *Approval Body* sono state dettagliate dall'*EOTA* nel documento “*Common procedural rules for requesting, preparing and the granting of European Technical Approvals*”, adottato mediante Decisione da parte della Commissione pubblicata sul Giornale Ufficiale delle Comunità Europee (cfr. OJ n.17, del 20-1-1994), il cui allegato riguarda appunto le “Regole procedurali comuni di richiesta, preparazione e rilascio di un Benestare Tecnico Europeo (*ETA*)”, oltre che il Format di domanda.

Tali Regole Procedurali Comuni dell'*EOTA* concernono i seguenti argomenti:

- 1-Introduzione,
- 2-Regole generali,
- 3-Regole relative alla domanda per il rilascio di un *ETA*,
- 4-Regole relative al rilascio di un *ETA*,
- 4.1-sulla base di un'*ETAG* (ai sensi dell'Articolo 9.1 della *CPD*),
- 4.2-senza *ETAG* (ai sensi dell'Articolo 9.2 della *CPD*),
- 5-Ritiro di un *ETA*,
- 6-Modifica di un *ETA*,
- 7-Prolungamento di validità di un *ETA*.

C.5 Guide per l'*ETA* (*ETAG*)

Gli *ETAG* vengono elaborati dall'*EOTA* soltanto quando la Commissione ha assegnato un Mandato in tal senso, nel quale sono definiti il prodotto da costruzione o la famiglia di prodotti ed il relativo impiego previsto. Il *Technical Board* dell'*EOTA* avvia uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di preparare un progetto di *ETAG* in stretta cooperazione tra i Membri dell'*EOTA* ed esperti provenienti da Istituti scientifici e da Laboratori di prova, da Produttori ed Utilizzatori (ad esempio, le Imprese).

Lo scopo fondamentale di un *ETAG* è di fornire orientamenti agli *Approval Body* su come accertare e valutare le caratteristiche specifiche di un prodotto da costruzione o di una famiglia di prodotti da parte di tutti i Membri dell'*EOTA*, in maniera equivalente (quindi, in linea di principio, non necessariamente in un identico modo).

Il contenuto generale di un *ETAG* riflette il Format di un *ETA*. Prendendo in considerazione i requisiti dell'Articolo 11.2 della *CPD* relativi al contenuto di un *ETAG*, l'*EOTA* ha approvato il seguente Format:

-Sezione I: Introduzione

- 1-Premessa,
- 2-Scopo,
- 3-Terminologia.

-Sezione II: Guida per la determinazione dell'idoneità all'impiego

- 4-Requisiti delle Opere di costruzione (con riferimento ai 6 requisiti essenziali, ai relativi 6 documenti interpretativi ed alle derivate caratteristiche del prodotto da costruzione)
- 5-Metodi di verifica delle caratteristiche (metodi di valutazione),
- 6-Valutazione e giudizio di idoneità all'impiego,

7-Determinazione delle condizioni secondo le quali l' idoneità all'impiego deve essere valutata (produttive, di posa/installazione, progettuali, di trasporto, di stoccaggio, d'utilizzo, di manutenzione, di riparazione).

-Sezione III: attestazione della conformità

8-attestazione della conformità,

8.1-Decisione della Commissione sul Sistema di Attestazione,

8.2-Responsabilità del produttore e dell'Organismo Notificato (*Notified Body* - *NB*, da non confondere con l'*Approval Body*, che è quello che ha emesso l'*ETA*),

8.3-marcatura *CE* ed informazioni.

Ogni proposta di *ETAG* deve essere inizialmente approvata dall'*Executive Commission* dell'*EOTA* e, successivamente, trasmessa alla Commissione per l'adozione, previa consultazione del Comitato Permanente per la costruzione.

Gli *ETAG* adottati dalla Commissione devono essere pubblicati a cura di ciascuno Stato Membro, nelle rispettive Lingue ufficiali.

Anche per gli *ETAG*, una volta approvati dalla Commissione, che ne pubblica il riferimento sul Giornale Ufficiale delle Comunità Europee, esiste un periodo di "coesistenza" (in Inglese, *Transitional Period*) che ha lo scopo di consentire alle parti interessate (Stati Membri e produttori) di prepararsi agli adempimenti obbligatori previsti. Questo periodo è suddiviso in due fasi temporali sequenziali: la prima ha una durata di 9 mesi ed è riferita particolarmente agli Stati Membri che devono prepararsi a ritirare ogni Regolamentazione Nazionale inerente o contraddittoria; la seconda ha una durata di 24 mesi (eccezionalmente incrementabile per decisione della Commissione, su motivata richiesta). In questo periodo la marcatura *CE* è possibile, ma non ancora obbligatoria. Quindi i produttori possono continuare ad optare per sistemi nazionali. Al termine di questo periodo la Marcatura *CE* è l'unico mezzo possibile per immettere sul mercato i prodotti.

C.7 Ricerca di consenso per un *ETA*, in mancanza di *ETAG*

L'Articolo 9.2 della *CPD* e le Regole Procedurali Comuni dell'*EOTA* richiedono che, in mancanza di un *ETAG*, un *Approval Body* possa rilasciare un *ETA* soltanto a seguito di un consenso espresso da tutti gli altri *Approval Body* sul progetto di *ETA* (per la precisione, ciò è di competenza dell'*Executive Commission* dell'*EOTA*).

Per facilitare la ricerca di tale consenso è necessaria una informazione preventiva indirizzata a tutti gli altri *Approval Body* da parte dell'*Approval Body* che sta istruendo l'*ETA* in questione, con particolare riferimento ai Metodi di prova e di valutazione che si intendono seguire per la valutazione di quello specifico prodotto da costruzione. Analogamente, gli altri *Approval Body* devono informare al più presto l'*Approval Body* interessato al rilascio riguardo alle loro opinioni sulle caratteristiche che devono essere provate, sulle procedure di valutazione e sulle disposizioni di progettazione, posa/installazione, ecc.

A tale scopo l'*EOTA* ha predisposto una Procedura denominata '*Common Understanding of Assessment Procedure*' (in sigla, *CUAP*) che l'*Approval Body* interessato al rilascio deve seguire per accelerare il processo di ricerca del consenso.

Infine, qualora non fosse ancora disponibile alcuna Decisione concernente il Sistema di attestazione della conformità applicabile a quello specifico prodotto da costruzione o famiglia di prodotti, pubblicata da parte della Commissione, una Decisione in merito deve essere assunta, per ogni singolo caso, da parte del Comitato Permanente per la costruzione.

C.8 Contenuto e Format di un ETA

Tutti gli *Approval Body* sono tenuti ad emettere i loro *ETA* secondo un medesimo Format, definito dall'*EOTA* ed adottato dalla Commissione. Questo Format è stato pubblicato sul Giornale Ufficiale delle Comunità Europee (cfr. *OJ L236* del 27-8-1997).

L'elenco degli *ETA* rilasciati è predisposto dal Segretariato dell'*EOTA* ed è disponibile per la consultazione pubblica sul sito dell'*EOTA*: www.eota.be

Il Format comune richiede che un *ETA* contenga i seguenti argomenti:

I-Basi Legali e condizioni generali

II-Condizioni specifiche

1-Definizione del prodotto da costruzione ed impiego previsto

2- Caratteristiche del prodotto e metodo di verifica

3-Attestazione della conformità e marcatura *CE*

3.1-Sistema di attestazione della conformità

3.2-Responsabilità del produttore e del *Notified Body* (è uno degli Organismi Notificati (*NB*), da non confondere con l'*Approval Body*, che è quello che ha emesso l'*ETA*),

3.3-Marcatura *CE*

4-Determinazioni sulla base delle quali l'idoneità all'impiego per un determinato uso è stata positivamente valutata

4.2-Condizioni produttive

4.3-Condizioni di posa/installazione

5-Raccomandazioni per il produttore

5.1-Riguardo all'imballo, il trasporto, lo stoccaggio

5.2-Riguardo all'utilizzo, la manutenzione, la riparazione.

ARGOMENTI IN DETTAGLIO

SEZIONE D - ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

D.1 Generalità ed elementi per l'attestazione della conformità

Ai sensi dell'Articolo 4.2 della *CPD*, gli Stati Membri devono presumere che tutti i prodotti da costruzione sono idonei all'impiego previsto se affiggono la marcatura *CE*. La preconditione per l'affissione della marcatura *CE* su un prodotto da costruzione è che il produttore abbia dichiarato la conformità di tale prodotto alle Specificazioni Tecniche Europee Armonizzate.

La procedura di attestazione della conformità può consistere di elementi diversi, indicati nell'Allegato III.1 della *CPD*. Tali elementi sono:

- Prove Iniziali di Tipo (in Inglese, *Initial Type Testing*, in sigla *ITT*) del prodotto, effettuate, a seconda dei casi, dal produttore o da un Organismo Notificato,
- Prove di campioni prelevati in Fabbrica secondo un definito Programma di Prove, effettuate dal produttore (autocontrollo),
- Prove di verifica di campioni prelevati in Fabbrica (e talora anche sul Mercato od in cantiere) secondo un definito Programma di Prove, effettuate da un Organismo Notificato (in Inglese, *Audit-Testing*),
- Controllo del Processo di Fabbrica (in Inglese, *Factory Production Control*, in sigla *FPC*), effettuato dal produttore,
- Ispezione Iniziale della Fabbrica e del Controllo del Processo di Fabbrica (in Inglese, *Initial Inspection*), effettuata da un Organismo Notificato,
- Sorveglianza continua, comprendente periodiche Ispezioni della fabbrica, di valutazione ed approvazione del Controllo del Processo di Fabbrica, nonché, in modo distintivo, periodici prelievi e prove di campioni, effettuata da un Organismo Notificato.

D.2 Sistemi di attestazione della conformità

L'Allegato II.2 della *CPD* elenca i Sistemi che dovrebbero essere utilizzati di preferenza. Comunque la composizione del Sistema di attestazione della conformità da attribuire ad ogni prodotto da costruzione o famiglia di prodotti viene decisa dalla Commissione e tale Decisione è pubblicata sul Giornale Ufficiale delle Comunità Europee (*OJ*). Va precisato che tale procedura rappresenta una deviazione dal cosiddetto "Approccio Globale" (cfr. Decisione del Consiglio del 22-7-1993) che indica i Sistemi di attestazione della conformità che devono essere applicati nel caso di altre direttive, diverse dalla *CPD*.

Inoltre i Sistemi di attestazione della conformità, i ruoli e le funzioni degli Organismi Notificati e gli obblighi per i Produttori sono dettagliati nel *Guidance Paper K "The attestation of conformity systems and the role and tasks of the notified bodies in the field of the Construction Products Directive"*.

E' onere degli "Specificatori" dettagliare ulteriormente nella redazione delle Specificazioni Tecniche Europee il ruolo che devono esercitare le diverse Parti coinvolte (produttore ed Organismi Notificati). Ciò porta ad applicazioni comparabili ed equivalenti del Sistema di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione nei vari Stati Membri ed attribuisce fiducia nella marcatura *CE*, indipendentemente dall'origine del prodotto e degli Organismi Notificati coinvolti.

Qui di seguito è riprodotta la Tabella che sintetizza le principali informazioni sul ruolo che devono esercitare le diverse Parti coinvolte (produttore ed Organismi Notificati) e sulle attività che contraddistinguono ogni tipologia di Sistema di attestazione della conformità, a partire dal meno complesso.

Sistema di attestazione della conformità	Compiti del produttore	Compiti dell'Organismo Notificato	Base per l'affissione della marcatura CE
4	- Prove iniziali di Tipo sul prodotto (<i>ITT</i>). - Controllo del processo di Fabbrica (<i>FPC</i>).		- Dichiarazione di conformità del produttore
3	- Controllo del processo di Fabbrica (<i>FPC</i>).	- Prove iniziali di Tipo sul prodotto (<i>ITT</i>).	
2	- Prove iniziali di Tipo sul prodotto (<i>ITT</i>). - Controllo del processo di Fabbrica (<i>FPC</i>).	- Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (<i>FPC</i>) sulla base di un'Ispezione Iniziale.	- Dichiarazione di conformità del produttore accompagnata dal - Certificato di controllo del processo di Fabbrica (<i>FPC</i>)
2⁺	- Prove iniziali di Tipo sul prodotto (<i>ITT</i>). - Controllo del processo di Fabbrica (<i>FPC</i>). - Prove ulteriori su campioni di prodotto secondo un programma di prove definito.	- Certificazione del Controllo del processo di Fabbrica (<i>FPC</i>) sulla base di un'Ispezione Iniziale, di una sorveglianza continua, della valutazione e dell'approvazione del Controllo del processo di Fabbrica.	
1	- Controllo del processo di Fabbrica (<i>FPC</i>). - Prove ulteriori su campioni di prodotto secondo un programma di prove definito.	- Certificazione di conformità del prodotto sulla base dei compiti dell'Organismo Notificato e dei compiti assegnati al produttore. Compiti dell'Organismo Notificato: - Prove iniziali di Tipo sul prodotto (<i>ITT</i>). - Ispezione iniziale della Fabbrica e del Controllo del processo di Fabbrica (<i>FPC</i>). - Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del Controllo del processo di Fabbrica.	- Dichiarazione di conformità del produttore, accompagnata dal - Certificato di conformità del prodotto
1⁺	- Controllo del processo di Fabbrica (<i>FPC</i>). - Prove ulteriori su campioni di prodotto secondo un programma di prove definito.	- Certificazione di conformità del prodotto sulla base dei compiti dell'Organismo Notificato e dei compiti assegnati al produttore. Compiti dell'Organismo Notificato: - Prove iniziali di Tipo sul prodotto (<i>ITT</i>). - Ispezione iniziale della Fabbrica e del Controllo del processo di Fabbrica (<i>FPC</i>). - Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del Controllo del processo di Fabbrica. - Prove di verifica di campioni prelevati in Fabbrica, sul Mercato o in cantiere.	

D.3 Controllo del Processo di Fabbrica (*FPC*)

Si intende per Controllo del Processo di Fabbrica (in Inglese, *Factory Production Control*, in sigla *FPC*) il controllo interno permanente del processo di produzione esercitato dal produttore

(da non confondere con il più ampio Sistema di Gestione per la Qualità, di cui alla Norma EN ISO 9001: 2000, che permane in regime volontario). Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal produttore devono essere documentati in maniera sistematica ed in forma di obiettivi e procedure scritte (cfr. Allegato III.1 della CPD). Il Controllo del Processo di Fabbrica rappresenta l'elemento più importante dei Sistemi di attestazione della conformità, ed è richiesto in tutte le tipologie di Sistema. Nessuna marcatura CE di conformità alla CPD potrà essere affissa in mancanza di attuazione del FPC da parte del produttore.

Anche nei Mandati della Commissione è richiesto agli Organismi che devono redigere le Specificazioni Tecniche Europee di tenere conto dell'esigenza di specificare il significato ed il contenuto del FPC in relazione ai diversi tipi di prodotti da costruzione.

Allo scopo di ottenere un livello di espressione equivalente del Controllo del Processo di Fabbrica, la Commissione ha pubblicato il *Guidance Paper B "The definition of Factory Production Control in technical specification for Construction Products"* nel quale gli Stati Membri e la Commissione hanno espresso la loro interpretazione comune su questo argomento (cfr. Documento *Construct 95/135 Rev.1*). Gli "Specificatori" sono tenuti ad adattare le disposizioni di tale *Guidance Paper* alle famiglie di prodotti in discussione ed al relativo processo di produzione. Parallelamente, le disposizioni contenute nelle Specificazioni Tecniche devono essere sufficientemente flessibili per potersi adattare alle particolari caratteristiche del processo di produzione di ogni singolo produttore.

Le disposizioni riguardanti il Controllo del Processo di Fabbrica devono comprendere i seguenti argomenti:

- Struttura dell'organizzazione e responsabilità,
- Documentazione del processo di produzione, procedure di Controllo del Processo di Fabbrica e misure sistematiche di correzione del processo,
- Specificazione e verifica delle materie prime e dei costituenti,
- Controlli e prove prima, durante ed al termine del processo di produzione (frequenze minime),
- Apparecchiature di prova e loro controllo,
- Registrazione dei risultati di prove e verifiche,
- Trattamento dei prodotti Non Conformi,
- Rintracciabilità dei prodotti.

Per avere successo nel Controllo del Processo di Fabbrica, il produttore deve poter contare su personale opportunamente qualificato e formato in merito ai propri compiti e deve aggiornarlo a tempo debito.

D.4 Organismi Notificati (NB)

L'Articolo 18 della CPD richiede agli Stati Membri di notificare alla Commissione gli Organismi che essi hanno riconosciuto (in Inglese, *approved*) per i compiti previsti, riguardo all'attestazione della conformità.

Con riferimento alle loro funzioni, a proposito di Organismi Notificati (in Inglese, *Notified Body*, in sigla NB) si distingue tra:

- Organismi di Certificazione (di prodotto e di FPC),
- Organismi di Ispezione,
- Laboratori di Prova.

L'autorizzazione ad operare degli Organismi è competenza degli Stati Membri, che la notificano alla Commissione Europea. Gli Organismi riconosciuti (in Inglese, *Approved Body*, ma più comunemente noti come *Notified Body*) non devono essere confusi con gli "*Approval Body*", che viceversa sono impegnati nel campo del rilascio degli *ETA* e che appartengono quindi alla categoria degli "*specificatori*".

Il compito degli Organismi Notificati (in Inglese, *Notified Body*) è quello dettagliato nell'Allegato III della *CPD*, ed in sintesi:

- L'Organismo di Certificazione, deve rilasciare il Certificato di conformità (in Inglese, *Conformity Certificate*), a seconda del Sistema di attestazione della conformità implicato, relativo al prodotto da costruzione od al Controllo del Processo di Fabbrica, secondo regole procedurali date. La base per la certificazione sono i risultati dell'attività di Ispezione ed, a seconda dei casi, di Prova.
- L'Organismo di Ispezione, deve svolgere le proprie funzioni di ispezione e valutazione iniziale, proposta di accettazione e successive ispezioni di sorveglianza del Controllo del Processo di Fabbrica attuato da un produttore, così come, se previsto, prelievo di campioni, secondo specifici criteri. Esso relaziona correntemente, ove previsto, la propria attività ad un Organismo di Certificazione.
- Il Laboratorio di Prova, deve misurare, esaminare, provare o determinare in altro modo le caratteristiche o le prestazioni del prodotto da costruzione, fornito da produttore o, durante l'eventuale processo di sorveglianza di prodotto (Sistema di AoC 1+) prelevato dall'Organismo di Ispezione. Esso relaziona correntemente, ove previsto, in merito alle proprie attività ad un Organismo di Certificazione o, viceversa (Sistema di AoC 3), emette dei propri Rapporti di Prova sotto notifica.

Un solo Organismo, lo stesso, se notificato per le varie funzioni, può agire contemporaneamente da Organismo di Certificazione, da Organismo di Ispezione e da Laboratorio di Prova.

La Notifica effettuata da uno Stato Membro si concretizza con l'attribuzione di un "numero identificativo di Notifica ai sensi della *CPD*", rilasciato dai Servizi della Commissione. Tale numero, composto di quattro "digit" è fondamentale per lo svolgimento delle funzioni di competenza di un Organismo, in quanto compare, ad esempio, nella composizione del Numero di un Certificato di conformità e deve essere citato dal produttore, nei casi previsti, nella propria Dichiarazione di conformità alla *CPD*. Il Numero di Notifica è unico, nell'ambito della *CPD*, ma la Notifica si riferisce esplicitamente soltanto a determinati prodotti da costruzione o famiglie di prodotti o Metodi di Prova, quelli riconosciuti dallo Stato Membro e registrati dalla Commissione, unitamente alla funzione dell'Organismo. L'elenco degli Organismi Notificati viene periodicamente pubblicato sul Giornale Ufficiale delle Comunità Europee, ma è anche stato reso disponibile in linea, nel sito predisposto dalla Commissione, che corrisponde al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/cpd/>

L'elenco dei NB Italiani sarà anche disponibile, aggiornato sulla base dei Decreti di autorizzazione emessi dalle distinte Autorità competenti sul sito *Aedilitia*.

A tutti gli Organismi Notificati viene richiesto.

- che siano competenti,
- che abbiano sufficiente personale ed attrezzature,
- che dimostrino la necessaria integrità,
- che siano imparziali.

Questi Requisiti sono ulteriormente dettagliati nell'Allegato V della CPD e gli Organismi Notificati sono tenuti ad attenervisi, per essere riconosciuti dai propri Stati Membri. (Per l'Italia, cfr. DM 156 del 9-05-2003). Tuttavia, i Requisiti di cui all'Allegato V della CPD sono di natura generale e per questa ragione è stato predisposto il *Guidance Paper A "The designation of Approved Body in the field of the Construction Products Directive"* (cfr. Documento Construct 95/149 Rev.2). E' ancora dibattuta la questione del "sub-appalto" parziale di funzioni tra Organismi Notificati o meno. L'accREDITAMENTO ai sensi di Norme Europee volontarie, serie 17025 o 9001, non è obbligatorio ai sensi della Notifica.

Il perfezionamento della notifica da parte dello Stato Membro, su indicazione della Commissione, deve avvenire tenendo conto delle informazioni base di cui alla seguente Tabella.

Decisione di Conformità	Prodotti/uso previsto	Funzione Organismo Notificato	Specifiche Tecniche Europee Armonizzate
inserire il numero della Decisione della Commissione per l'Attestazione di Conformità	inserire il nome del prodotto e l'impiego previsto così come citati nelle rispettive Decisioni della Commissione per l'Attestazione di Conformità	Specificare la funzione che si intende richiedere: Organismo di Certificazione di prodotto; Organismo di Certificazione FPC; Organismo di Ispezione FPC; Laboratorio di prova	Inserire il riferimento delle Specifiche Tecniche Europee Armonizzate: Numero della Norma Europea Armonizzata specificando i riferimenti dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Numero di ETA specificando il numero della Guida EOTA (ETAG) di riferimento e i riferimenti di quest'ultima sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

La Commissione, in collaborazione con gli Stati Membri, mira ad assicurare che una stretta cooperazione venga mantenuta tra gli Organismi Notificati, al fine di garantire un'applicazione tecnica coerente delle procedure per l'attestazione della conformità.

Per tale ragione la Commissione ha favorito la creazione di un coordinamento di tutti gli Organismi Notificati. Nel 1998 è stato pertanto creato il "Gruppo degli Organismi Notificati per la CPD" (in Inglese, *Group of the Notified Bodies for the Construction Products Directive*, in sigla *GNB/CPD*), che prevede anche un proprio Gruppo Consultivo (in Inglese, *Advisory Group of the GNB/CPD*, in sigla *AG-GNB/CPD*). Alle riunioni dell'*Advisory Group*, che è composto dai rappresentanti dei Mirror Group nazionali designati dagli Stati Membri tra i propri Organismi Notificati, sono presenti i Rappresentanti della Commissione, del *CEN* e dell'*EOTA* e dei Paesi candidati all'ingresso nell'UE per garantire un continuo interscambio delle informazioni. Partecipano in qualità di Membri Associati all'*Advisory Group* (ed ai *Sector Group*) le Organizzazioni Europee di rappresentanza Industriali, come quelle dei Produttori e degli Imprenditori, mentre le Associazioni similari d'ambito Nazionale possono fornire il proprio contributo nella stesura dei documenti attraverso la partecipazione ai Gruppi di Consultazione (in Inglese, *Mirror Group*) Nazionali, il cui coordinatore è anche il delegato all'*Advisory Group*.

Lo scopo di questo Gruppo Consultivo di coordinamento, a cui come si è detto partecipano i coordinatori dei *Mirror Group* Nazionali di coordinamento tra Organismi Notificati Nazionali, è quello di dibattere le questioni di ordine generale relativamente alle problematiche tecniche di applicazione delle procedure per l'attestazione della conformità, mentre per le questioni più specifiche sono stati costituiti, al suo interno, 22 (+1, in fase di creazione per le "abitazioni in kit") Gruppi Settoriali (in Inglese, *Sector Group*, in sigla "SG"), due dei quali (in sigla "SH"), impegnati su tematiche di interesse trasversale ("fuoco" e "sostanze pericolose", il cui elenco è qui di seguito proposto:

SG "verticali"
SG01 - BUILDING FINISHES
SG02 - CEMENT, CONCRETE, AGGREGATES AND MORTAR
SG03 - CHIMNEYS AND FLUES
SG04 - CIRCULATION FIXTURES
SG05 - CLADDING AND CURTAIN WALLING
SG06 - DOORS AND WINDOWS
SG07 - FIXED FIRE-FIGHTING SYSTEMS
SG08 - FIXINGS
SG09 - GLASS
SG10 - MASONRY
SG11 - MEMBRANES AND GEOTEXTILES
SG12 - PIPES, TANKS & RELATED ENGINEERING PRODUCTS
SG13 - PRECAST CONCRETE PRODUCTS
SG14 - REINFORCING AND PRESTRESSING STEEL FOR CONCRETE
SG15 - ROAD CONSTRUCTION PRODUCTS
SG16 - STRUCTURAL BEARINGS
SG17 - STRUCTURAL METALLIC PRODUCTS
SG18 - STRUCTURAL TIMBER PRODUCTS
SG19 - THERMAL INSULATION
SG20 - WOOD-BASED PANELS
SG21 - BUILDING KITS
SG "orizzontali"
SH01 - DANGEROUS SUBSTANCES
SH02 - FIRE

I *Sector Group*, a loro volta, possono attivare dei Gruppi di Lavoro, per istruire specifiche questioni interne. I *Sector Group* sono specificatamente richiesti di stabilire stretti rapporti di collaborazione con i Rappresentanti dei *TC* del *CEN* operanti nelle materie di competenza, così come con i Coordinatori dei *Project Group* dell'*EOTA*.

A tutti i livelli, le decisioni originano dei cosiddetti "*Position Paper*" che vengono successivamente assunti dalla Commissione e portati a conoscenza del Comitato Permanente per la costruzione. Le decisioni sono prese "per consenso", fatta eccezione per l'elezione del Presidente (a mandato biennale, rinnovabile soltanto una volta) dell'*AG-GNB/CPD*, che avviene per elezione.

La Commissione programma regolarmente riunioni di coordinamento con gli "*Official*" dell'*AG-GNB* e dei *SG* (Presidenti e Segretari), così come partecipazioni alle riunioni dei vari *SG*, per rispondere a questioni di interpretazione derivate da problemi pratici di attuazione delle procedure di attestazione della conformità.

ARGOMENTI IN DETTAGLIO

SEZIONE E - MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

E.1 Marcatura CE

La marcatura *CE* testimonia che il prodotto in questione è conforme a tutte le disposizioni applicabili (od ai Requisiti) della/e direttiva/e applicabile/i che prevedono la marcatura *CE* (requisiti essenziali, Specificazioni tecniche Europee (EN armonizzate o ETA), Disposizioni specifiche), e che il prodotto è stato oggetto dell'appropriata Procedura di attestazione della conformità prevista nella/e direttiva/e. Nel caso della *CPD*, la marcatura *CE* testimonia che il prodotto da costruzione rispetta le relative Norme Nazionali di transposizione delle Norme Tecniche Europee Armonizzate, od un *ETA*, oppure ancora una Specificazione Tecnica Nazionale di cui all'Articolo 4.3 della *CPD*, e che il Sistema di attestazione della conformità definito nella Decisione della Commissione in relazione a quel prodotto è stato applicato.

Lo scopo del regime di marcatura *CE* è descritto nelle relative direttive di Armonizzazione, e può essere applicato soltanto da un Responsabile legalmente titolato a dichiarare la conformità del prodotto. Nel caso della *CPD*, la marcatura *CE* è consentita soltanto per prodotti da costruzione "coperti" da una delle Specificazioni Tecniche Europee di cui all'Articolo 4.2 e 4.4. E' il produttore, od il suo Rappresentante autorizzato residente nell'*EEA*, che si assume la responsabilità per l'affissione della marcatura *CE*.

Qualora i prodotti siano soggetti ad altre direttive concernenti altri aspetti e che prevedano anch'esse la marcatura *CE*, quest'ultima dovrà indicare che tali prodotti sono conformi anche alle disposizioni delle altre direttive. Laddove una o più di queste direttive permetta al produttore, durante il "periodo di coesistenza", di decidere quali disposizioni applicare, i Documenti informativi di accompagnamento della marcatura *CE* dovranno chiaramente indicare le direttive che sono state seguite.

La marcatura *CE* è la sola marcatura che indica che i prodotti osservano le direttive basate sul principio del Nuovo Approccio. Essa deve sostituire qualsiasi Marchio di conformità obbligatorio che abbia il medesimo scopo della marcatura *CE*, che potrebbe esistere in Leggi, Regolamentazioni o Disposizioni Amministrative Nazionali di uno Stato Membro prima dell'attuazione dell'armonizzazione. La marcatura *CE* non è né un "Marchio di Origine" che indica "fabbricato nell'*EEA*", né un "Marchio di Qualità".

Quando tutti gli obblighi derivanti dalla Legislazione Europea (Trattati, direttive, Disposizioni, ecc.) siano stati rispettati, un prodotto può anche affiggere Marchi differenti, derivanti da altri sistemi, quali Marchi di Qualità volontari o Marchi di conformità a Norme volontarie riguardanti aspetti non Armonizzati, a condizione che la visibilità e la leggibilità della marcatura *CE* non sia compromessa, ed ammesso che tali Marchi non siano simili e comunque in grado di indurre confusione a Terzi, sia nel significato, che nella forma, rispetto alla marcatura *CE*. Per esempio, se le Specificazioni tecniche Europee ai sensi della *CPD* richiedono per un determinato prodotto da costruzione l'attestazione della conformità direttamente gestita dal produttore (Sistema di attestazione della conformità "4"), in tal caso il produttore può applicare un ulteriore Marchio, separato, che indica che quel prodotto è anche stato oggetto di una procedura di certificazione di parte terza riguardante lo stesso od altri aspetti.

Qualunque dichiarazione che accompagni il prodotto, ma concernente aspetti non Armonizzati può essere mantenuta, ma distinta dalle informazioni di accompagnamento della marcatura *CE*. Gli aspetti non Armonizzati non devono, in alcuna circostanza, essere presentati in modo tale da poter essere confusi con quelli Armonizzati, od in modo tale per cui la marcatura *CE*, sia di proposito, che per errore, possa essere considerata applicabile ad essi.

La marcatura *CE* deve essere affissa in modo visibile, leggibile ed indelebile, nella forma descritta nella direttiva del Consiglio 93/68/CE e nella Decisione del Consiglio 93/465/CE, e deve essere facilmente accessibile da parte delle Autorità di Sorveglianza di Mercato. Nel caso della *CPD*, la marcatura *CE* deve essere affissa sul prodotto da costruzione stesso, o su un'etichetta attaccata ad esso, o sul suo imballo, o sui Documenti di Trasporto.

La marcatura *CE* deve essere affissa prima che il prodotto sia immesso sul Mercato. Il produttore, od il suo rappresentante residente nell'*EEA*, può decidere quando affiggere la marcatura *CE*, in relazione alle circostanze del processo di produzione del prodotto in questione. Quando la marcatura *CE* è affissa in tempi successivi alla fabbricazione del prodotto, per esempio dopo uno stoccaggio in un deposito, la validità delle prove svolte durante la fabbricazione deve essere confermata.

La marcatura *CE* deve includere il numero di identificazione dell'Organismo Notificato, qualora tale Organismo sia coinvolto nella sorveglianza continua del controllo del processo di produzione, come definito nelle direttive relative. Nel caso della *CPD*, questo requisito si applica ai Sistemi di attestazione della conformità identificati nelle Decisioni della Commissione come "1+", "1" e "2+".


Qualora sia necessario fornire informazioni riguardanti l'utilizzo di determinati prodotti, la marcatura *CE* può essere accompagnata da un "pittogramma" (logo) o da un altro Marchio, che indica, per esempio, la categoria di utilizzazione. Nel caso della *CPD*, tutti i prodotti da costruzione devono indicare la loro destinazione d'uso in una forma od in un'altra (ad esempio, attraverso una descrizione, con simboli, abbreviazioni, pittogrammi, ecc.), a meno che il riferimento stesso alla Specificazione Tecnica Europea non sia già sufficiente. Se necessario, le Specificazioni Tecniche Europee dovranno descrivere le regole concernenti i modi di indicazione dell'utilizzo previsto dei prodotti cui si riferiscono.

Il produttore è responsabile della conformità del prodotto nel momento in cui esso è immesso sul Mercato (ad esempio, fin dal momento in cui è effettuata la prima azione per rendere disponibile un prodotto sul Mercato *EEA*, con un'informazione della sua distribuzione o del suo utilizzo nell'*EEA*). Egli non è responsabile del fatto che le informazioni di accompagnamento siano trasmesse lungo la catena dei fornitori. La Commissione ha elaborato il "Guidance Paper D", denominato "*CE Marking under the Construction Products Directive*", che rappresenta l'interpretazione comune su questo argomento della Commissione stessa e degli Stati Membri.

E.2 Documenti informativi di accompagnamento della marcatura *CE*

La marcatura *CE* consiste esclusivamente del Logo "*CE*", nella forma di seguito specificata, seguito dal numero dell'Organismo di Certificazione Notificato, laddove previsto (Sistemi di Attestazione di conformità 1+, 1, 2+). Inoltre:

- in caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura *CE*, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato riportato di seguito.
- i diversi elementi della marcatura *CE* devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.



Tuttavia, l'Allegato III. della *CPD*, al Paragrafo 4.1, così come emendato, richiede che la marcatura *CE* sia accompagnata dalle seguenti informazioni aggiuntive, singolarmente dettagliate di seguito:

- il nome od il Marchio identificativo del produttore,
- gli ultimi due "digit" (cifre) dell'anno di affissione della marcatura *CE*,
- se applicabile, il numero del Certificato di conformità *CE*,
- se applicabile, le indicazioni per l'identificazione delle caratteristiche del prodotto sulla base delle Specificazioni Tecniche Europee.

in merito al nome o Marchio identificativo del produttore:

La marcatura *CE* deve essere accompagnata dal nome del produttore e non da quello del suo rappresentante nell'*EEA*. Lo scopo di quest'informazione è di identificare l'entità legale, responsabile della fabbricazione del prodotto. Infatti, mentre diversi produttori di componenti possono essere coinvolti nella fabbricazione del prodotto finale, solo l'entità legale responsabile della produzione dello specifico prodotto da costruzione è considerata dalla *CPD*, come produttore. Nel caso di dettaglianti che commercializzino il prodotto di altri con il proprio nome, od in caso di venditori di "kit" che combinino componenti di altri produttori, il contratto legale esistente fra le parti, stabilirà le rispettive responsabilità.

Questo tipo d'informazione che accompagna la marcatura *CE*, deve essere sufficiente per consentire di contattare direttamente il produttore, come sopra definito. Ciò significa che il nome deve essere completato dall'indirizzo della sede legale.

La *CPD* non richiede che il produttore abbia la propria sede nell'*EEA*, ma in questo caso deve indicare un proprio rappresentante autorizzato, residente in uno dei Paesi dell'*EEA*.

Il rappresentante autorizzato è l'entità legale espressamente designata dal produttore e legalmente autorizzata ad agire in sua vece nell'*EEA*. Non deve essere confuso con l'importatore. Quest'ultimo (sia esso dettagliante, importatore vero e proprio, rivenditore o anche utente finale che importa direttamente il prodotto), può immettere sul mercato il prodotto anche senza alcuna rappresentanza legale da parte del produttore.

Il rappresentante autorizzato, viceversa, è responsabile di fronte alla legge del rispetto di tutti i requisiti applicabili al prodotto, nell'*EEA*.

Nel caso in cui sorgano problemi ed un produttore di un paese terzo non abbia un rappresentante autorizzato nell'*EEA*, le autorità di sorveglianza di mercato si potrebbero rivolgere all'importatore, secondo le proprie legislazioni nazionali.

in merito agli ultimi due "digit" (cifre) dell'anno di affissione della marcatura CE:

Si riferisce all'atto fisico di apposizione della marcatura *CE* su ciascun prodotto. Nel caso in cui possano insorgere difficoltà legate al tipo di produzione (ad esempio, in continuo), le Specificazioni Tecniche Europee contengono appropriate indicazioni.

in merito al numero del certificato di conformità CE:

Viene indicato solo se il sistema di attestazione di conformità prevede una certificazione del prodotto o della sorveglianza continua del controllo interno di produzione (sistemi "1+", "1", "2+"). Il numero è composto di tre distinti gruppi alfanumerici, distinti da un trattino:

- il primo è formato dai quattro digit numerici e corrisponde al numero di notifica attribuito dalla CE;
- il secondo dovrebbe essere l'invariante "CPD", ma in alcuni Paesi, in mancanza di obblighi in tal senso, ne è stata predisposta la traduzione;
- il terzo costituisce il numero attribuito dal NB. E' un riferimento unico, assegnato internamente, in accordo con le procedure operative stabilite dai singoli Organismi Notificati.

in merito alle indicazioni per l'identificazione delle caratteristiche del prodotto sulla base delle Specificazioni Tecniche Europee:

Questa informazione è specifica del singolo prodotto in questione, secondo il suo impiego previsto. Le Specificazioni Tecniche Europee (norme armonizzate od *ETA*), contengono le informazioni necessarie al produttore per completare la marcatura *CE*, inclusa l'identificazione dei compiti che devono essere svolti dall'Organismo Notificato.

Se c'è almeno uno Stato Membro che non possiede Requisiti nella propria Regolamentazione Nazionale per tali caratteristiche e se, in questa condizione, il produttore non desidera farlo, il produttore non deve essere obbligato a dichiarare tutte le caratteristiche del prodotto che sono indicate nella Specificazione Tecnica Europea (utilizzo dell'opzione '*NPD – no performance determined*').

La marcatura *CE* e le informazioni di accompagnamento devono essere affisse sul prodotto stesso, su un'etichetta allegata ad esso o sul suo imballo, oppure far parte dei Documenti di Trasporto. L'ordine con cui queste possibilità sono state indicate riflette chiaramente le preferenze gerarchicamente espresse. Quindi, se possibile, la marcatura *CE* e le informazioni di accompagnamento devono essere affisse sul prodotto stesso. Se ciò non fosse praticabile, per ragioni di tipo fisico, tecnico od economico, per la marcatura *CE* e per le informazioni di accompagnamento si deve scegliere la soluzione immediatamente successiva nella lista indicata. Per taluni prodotti appare appropriato specificare una combinazione di tali possibilità. Per esempio, un'informazione minima può apparire sul prodotto stesso, mentre l'informazione completa può essere inserita nei Documenti di Trasporto.

E.3 Sorveglianza di Mercato

L'applicazione della Legislazione comunitaria è un obbligo per gli Stati Membri. L'Articolo 5 del Trattato di Roma impone agli Stati Membri di assumere tutte le appropriate misure per assicurare l'adempimento dei propri obblighi derivanti dal Trattato medesimo. La Sorveglianza di Mercato (in Inglese, *Market Surveillance*) è uno strumento fondamentale per sostenere le direttive di Nuovo Approccio e tutte le altre direttive del Mercato Unico Europeo. Lo scopo della Sorveglianza di Mercato è quello di assicurare che tutte le disposizioni delle direttive applicabili siano osservate in tutta l'Unione Europea. Il livello di protezione relativo ai requisiti essenziali richiesto dalla *CPD* resta nella responsabilità degli Stati Membri.

L'obbligo alla Sorveglianza di Mercato è complementare alle disposizioni delle direttive di Nuovo Approccio che richiedono agli Stati Membri di consentire la libera circolazione dei prodotti che assicurano il rispetto dei requisiti essenziali. Questo obbligo corrisponde anche al diritto per gli Stati Membri di contestare, mediante il ricorso alla Clausola di Salvaguardia, la libera circolazione dei prodotti sostanzialmente Non Conformi.

Gli Stati Membri devono nominare o creare Autorità che assumano la responsabilità della Sorveglianza di Mercato. Tali Autorità dovrebbero possedere le risorse ed i poteri necessari per le loro attività di sorveglianza, per esempio, il monitoraggio dei prodotti presenti sul Mercato e, in caso di Non conformità rilevata, l'assunzione di appropriate azioni a sostegno della conformità. Per quanto concerne le risorse di Personale, tali Autorità necessitano di disporre di un numero adeguato di operatori, sufficientemente qualificati ed esperti, che presentino la necessaria integrità professionale. Per garantire la qualità dei risultati di prova, le apparecchiature di prova di tale Autorità devono osservare i criteri menzionati nell'Allegato V della CPD. Inoltre l'Autorità dovrebbe svolgere la Sorveglianza di Mercato rispettando il principio della proporzionalità, ad esempio, le azioni dovrebbero essere proporzionali ai fattori di rischio o alle Non conformità affinché l'impatto sulla libera circolazione dei prodotti non risulti maggiore del necessario per il raggiungimento degli obiettivi di Sorveglianza di Mercato.

Gli Organismi Notificati non devono essere confusi con le Autorità di Sorveglianza di Mercato, in quanto quest'ultima è responsabilità delle Autorità Pubbliche. Ciò, in particolare, per garantire l'imparzialità delle operazioni di Sorveglianza di Mercato. Le Autorità di Sorveglianza di Mercato possono sub-appaltare l'attività di monitoraggio dei prodotti presenti sul Mercato ad un altro Organismo imparziale, se mantiene la completa responsabilità per tutte le attività, in particolare per le azioni legali, e se mantiene direttamente la facoltà di decidere "come, dove e quando" le operazioni di controllo debbano essere intraprese. Di regola, gli Organismi Notificati dovrebbero essere esclusi da tutte le attività di Sorveglianza di Mercato per garantire una chiara distinzione tra l'attestazione della conformità (ad esempio, il prelievo di campioni del prodotto in Fabbrica) e la Sorveglianza di Mercato (ad esempio, il prelievo di campioni sul Mercato o nei cantieri), ed evitare ogni conflitto d'interessi. Qualora in uno Stato Membro, un Organismo Notificato ed un'Autorità di Sorveglianza di Mercato dipendano dalla medesima Pubblica Amministrazione, le linee di responsabilità devono essere organizzate in modo tale da assicurare l'indipendenza della Sorveglianza di Mercato dall'attestazione della conformità.

Ogni Stato Membro può decidere l'infrastruttura necessaria alla Sorveglianza di Mercato, per esempio non ci sono limitazioni ad allocare le responsabilità tra Autorità di Sorveglianza su base funzionale o geografica se la sorveglianza è efficiente e copre tutto il territorio. Di conseguenza, le infrastrutture legali ed amministrative di Sorveglianza di Mercato potranno differire tra i vari Stati Membri. Ciò richiede speciali sforzi affinché un livello di protezione equivalente possa essere assicurato attraverso l'Unione Europea, nonostante la competenza della Sorveglianza di Mercato sia limitata per ognuno di essi al territorio di ciascuno Stato Membro.

Le direttive di Nuovo Approccio includono disposizioni che richiedono agli Stati Membri di informare la Commissione e gli altri Stati Membri, ma normalmente non è prevista la confidenzialità e la trasparenza delle informazioni ottenute durante la Sorveglianza di Mercato. Quindi, le regole di confidenzialità sono basate sui sistemi di Legge Nazionali, e variano per i diversi Stati Membri. Tuttavia, sebbene l'informazione sulle attività in corso, riguardanti un singolo operatore economico debba essere generalmente considerata di tipo confidenziale, se un

prodotto da costruzione viene ritirato dal Mercato da parte di uno Stato Membro, quest'ultimo deve informare al più presto la Commissione, indicando le ragioni della sua azione.

ARGOMENTI IN DETTAGLIO

SEZIONE F – LE DIRETTIVE DI “NUOVO APPROCCIO”

Le direttive di Nuovo Approccio sono elencate di seguito. Separatamente sono riportate le ulteriori 3 Direttive che non prevedono l’obbligo della Marcatura CE.

73/23/EEC	Low Voltage Equipment
87/404/EEC	Single Pressure Vessels
88/378/EEC	Toys
89/106/EEC	Construction Products
89/336/EEC	Electromagnetic Susceptibility
98/37/EEC	Machinery
89/686/EEC	Personal Protective Equipment
90/384/EEC	Non-automatic Weighing Equipment
90/385/EEC	Active Implantable Medical Devices
90/396/EEC	Gas Appliances
92/42/EEC	Hot water Boilers
93/15/EEC	Civil Explosives
93/42/EEC	Medical Devices
94/09/EEC	Potentially Explosive Atmospheres
94/25/EEC	Recreational Crafts
95/16/EEC	Lifts
96/57/EEC	Refrigeration Appliances
97/23/EEC	Pressure Equipment
98/13/EEC	Telecommunications Terminal Equipment
98/79/EEC	In vitro Diagnostic Medical Devices
98/83/EEC	Quality of water intended for human consumption
99/05/EEC	Radio and Telecommunications Terminal Equipment
<i>94/62/EEC</i>	<i>Packaging and packaging waste</i>
<i>96/48/EEC</i>	<i>High Speed Rail System</i>
<i>96/98/EEC</i>	<i>Marine Equipment</i>